

## RESOCONTO STENOGRAFICO

367.

### SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	32317	norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2593).	
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione):		PRESIDENTE	32318, 32334, 32337, 32340, 32344, 32349, 32353
Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (2388);		MACERATINI GIULIO (MSI-DN)	. . . . . 32344
NICOTRA ed altri: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (2425);		MACIS FRANCESCO (PCI)	. . . . . 32349
GARGANI: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e norme sulla revisione del provvedimento disciplinare (2499);		PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA (PCI)	. . . . . 32336, 32337, 32340
SPAGNOLI ed altri: Modifiche alle		TRABACCHI FELICE (PCI)	. . . . . 32331
		TASSI CARLO (MSI-DN)	32334, 32336, 32337
		<b>Corte dei conti:</b>	
		(Trasmissione)	. . . . . 32317
		<b>Parlamento europeo:</b>	
		(Trasmissione di risoluzioni)	. . . . . 32317

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

---

**La seduta comincia alle 11.**

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Alibrandi, Ciaffi e Forte sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni

«sul *memorandum* n. 2 della Commissione sull'aviazione civile che conclude in particolare la procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee relative a:

una decisione riguardante gli accordi bilaterali, le concertazioni e le intese fra gli Stati membri nel settore dei trasporti aerei;

una proposta di regolamento concernente l'applicazione dell'articolo 85, para-

grafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei» (doc. XII, n. 111);

«sulla ratifica dei trattati per l'adesione del Portogallo e della Spagna» (doc. XII, n. 112);

«sull'importanza della Conferenza per la revisione del trattato di non proliferazione» (doc. XII, n. 113);

approvate da quel consesso rispettivamente il 10 settembre 1985 la prima, l'11 settembre 1985 la seconda e il 12 settembre 1985 la terza.

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti: alla X Commissione (doc. XII, n. 111), alla III Commissione (doc. XII, n. 112) alla VII Commissione (doc. XII, n. 113), nonché alla III Commissione.

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 ottobre 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Accademia della crusca per gli esercizi dal 1974 al 1982 (doc. XV, n. 87/1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (2388); e delle concorrenti proposte di legge: Nicotra ed altri: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (2425); Gargani: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e norme sulla revisione del provvedimento disciplinare (2499); Spagnoli ed altri: Modifiche alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2593).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura; e delle concorrenti proposte di legge Nicotra ed altri, Gargani e Spagnoli ed altri.

Ricordo che nella seduta del 31 luglio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato i relatori ed il ministro di grazia e giustizia.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

«Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, numero 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonché dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dal seguente:

“I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria

di appartenenza e dalle funzioni esercitate”.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Premettere il seguente comma:*

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da 24 componenti eletti dai magistrati ordinari e da 12 componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere».

1. 41.

TEODORI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHE-  
DINI.

*Sostituire il capoverso con il seguente:*

I componenti da eleggere sono scelti fra tutti i magistrati personalmente considerati, senza alcun riferimento a funzioni, categorie o altre suddivisioni.

1. 32.

PAZZAGLIA, MACALUSO.

*Sostituire il capoverso con il seguente:*

Il numero dei componenti da eleggere, fermo restando il numero complessivo di 20, è determinato fra le categorie dei magistrati: a) di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, b) di corte d'appello, c) di tribunale, proporzionalmente al numero dei magistrati che effettivamente esercitano le rispettive funzioni da almeno un anno, alla data della convocazione elettorale.

1. 33.

PAZZAGLIA, TRANTINO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

*Sopprimere il capoverso con il seguente:*

I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: cinque tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità; cinque fra magistrati di corte d'appello; sette fra i magistrati di tribunale fra cui tre con funzioni di pretore da almeno due anni consecutivi.

1. 34.

PAZZAGLIA, TASSI.

*Sostituire il capoverso con il seguente:*

I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: tre tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, tre fra magistrati di corte d'appello, quattordici fra i magistrati di tribunale dei quali quattro con funzioni di pretore.

1. 35.

PAZZAGLIA, FINI.

*Sostituire il capoverso con il seguente:*

I componenti da eleggere da parte dei magistrati sono scelti:

a) tre fra i magistrati di cassazione di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori e due con esercizio effettivo di funzioni di legittimità;

b) diciassette fra i magistrati con funzioni di merito indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

1. 2.

TRANTINO.

*Sostituire il capoverso con il seguente:*

I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: tre fra i magistrati di cassazione con esercizio effettivo di funzioni di legittimità e diciassette fra i magistrati con funzioni di merito, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

1. 1.

BERSELLI.

*Al capoverso, dopo le parole: I componenti aggiungere le seguenti:* del Consiglio superiore della magistratura.

1. 9.

FRANCHI FRANCO, ABBATANGELO.

*Al capoverso, sostituire le parole:* da eleggere dai magistrati sono scelti *con le seguenti:* che i magistrati eleggono sono scelti.

1. 4.

PAZZAGLIA.

*Al capoverso, sostituire le parole:* da eleggere *con le seguenti:* che devono essere eletti.

1. 11.

ALOI.

*Al capoverso, dopo le parole:* dai magistrati *aggiungere le seguenti:* in servizio.

1. 12.

ALPINI.

*Al capoverso, dopo le parole:* dai magistrati *aggiungere le seguenti:* che ne hanno titolo.

1. 13.

BAGHINO.

*Al capoverso, dopo le parole:* dai magistrati *aggiungere le seguenti:* appartenenti alle categorie degli elettori determinati con riferimento alla data del decreto di nomina.

1. 14.

DEL DONNO.

*Al capoverso, dopo le parole:* dai magistrati *aggiungere le seguenti:* compresi quelli in servizio presso uffici non giudiziari.

1. 15

RUBINACCI.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

*Al capoverso, dopo le parole:* dai magistrati aggiungere le seguenti: esclusi quelli in servizio presso uffici non giudiziari.

1. 16.

SERVELLO.

*Al capoverso, dopo le parole:* dai magistrati aggiungere le seguenti: compresi quelli collocati fuori ruolo.

1. 17

SOSPIRI.

*Al capoverso, dopo le parole:* dai magistrati aggiungere le seguenti: esclusi quelli collocati fuori ruolo.

1. 18.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.

*Al capoverso, dopo le parole:* dai magistrati aggiungere le seguenti: con voto personale, diretto e segreto.

1. 19

MATTEOLI.

*Al capoverso, dopo le parole:* dai magistrati aggiungere le seguenti: anche per delega nei casi di comprovata impossibilità fisica.

1. 20.

MENNITTI.

*Al capoverso, sostituire le parole:* due tra i magistrati di cassazione e: otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito *rispettivamente con le seguenti:* tre tra i magistrati di cassazione e: sette tra i magistrati che esercitano funzioni di merito.

1. 5.

FINI.

*Al capoverso, dopo le parole:* due tra i magistrati di cassazione aggiungere le se-

*guenti:* scelti fra quelli compresi nella lista generale predisposta dal primo presidente della Corte di cassazione, di concerto con il procuratore generale.

1. 21.

FLORINO.

*Al capoverso, dopo le parole:* due tra i magistrati di cassazione aggiungere le seguenti: che non sono sospesi dalle funzioni.

1. 22.

MANNA.

*Al capoverso, dopo le parole:* due tra i magistrati di cassazione aggiungere le seguenti: che non sono sottoposti a procedimento disciplinare.

1. 23.

MARTINAT.

*Al capoverso, dopo le parole:* con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità aggiungere le seguenti: da almeno due anni.

1. 36.

PAZZAGLIA, AGOSTINACCHIO.

*Al capoverso, sostituire le parole:* otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito *con le seguenti:* tre fra magistrati che esercitano le funzioni di presidente di Corte d'appello e cinque tra magistrati con funzioni di presidente di tribunale.

1. 8.

MACALUSO.

*Al capoverso, sostituire le parole:* otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito *con le seguenti:* quattro tra i magistrati d'appello, quattro tra i magistrati di tribunale.

1. 24.

MICELI.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

*Al capoverso, dopo le parole:* che esercitano le funzioni di merito *aggiungere le seguenti:* da almeno tre anni.

1. 37.

PAZZAGLIA, BERSELLI.

*Al capoverso, sostituire le parole:* dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate *con le seguenti:* dieci che debbono comprendere almeno un magistrato per ciascuna categoria prevista dall'attuale ordinamento, esclusa quella di cassazione.

1. 6.

MACERATINI.

*Al capoverso, sostituire le parole:* dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate *con le seguenti:* cinque della magistratura giudicante e cinque di quella inquirente.

1. 7.

TASSI.

*Al capoverso, sostituire le parole:* indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate *con le seguenti:* al di fuori delle precedenti categorie.

1. 25.

MUSCARDINI PALLI.

*Al capoverso, sopprimere le parole:* dalla categoria d'appartenenza e.

1. 26.

PELLEGATTA.

*Al capoverso, sopprimere le parole:* e dalle funzioni esercitate.

1. 27.

POLI BORTONE.

*Al capoverso aggiungere, in fine, le parole:* sempre che queste ultime abbiano una durata ininterrotta di almeno quattro anni.

1. 38.

PAZZAGLIA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

*Al capoverso aggiungere, in fine, le parole:* ed esclusi gli aggiunti giudiziari.

1. 28.

RALLO.

*Al capoverso aggiungere, in fine, le parole:* ed esclusi i magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianità alla data della consultazione elettorale.

1. 29.

RAUTI.

*Al capoverso aggiungere, in fine, le parole:* che debbono essere compresi nelle liste aggiornate fino al giorno che precede la consultazione elettorale.

1. 30.

TRINGALI.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di cassazione anche i magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori nonché quelli dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati ai fini della nomina alle dette funzioni o ai fini della nomina a magistrato di cassazione; si intendono per magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la nomina in detta qualifica, ancorché non ne esercitino le funzioni.

1. 10.

LO PORTO.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

I magistrati di tutte le categorie indicate nel precedente comma per poter es-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

sere candidati all'elezione debbono avere compiuto almeno due anni di anzianità nelle rispettive funzioni alla data della consultazione.

1. 39.

PAZZAGLIA, MACERATINI.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

Non sono eleggibili i magistrati assegnati alla segreteria ed all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura.

1. 31.

BOSCO BRUNO, PUJIA, NAPOLI

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

Non sono eleggibili i magistrati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura.

1. 40.

LA COMMISSIONE.

Sono stati presentati altresì i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto il seguente:

«ART. 5-bis. — (*Pubblicità delle sedute del Consiglio superiore*). — Le sedute del Consiglio superiore della magistratura sono pubbliche, salvo diversa delibera del Consiglio stesso adottata su richiesta dell'eventuale interessato o su proposta della Commissione ovvero su proposta di tre componenti del Consiglio, quando ricorrono motivi di ordine pubblico o di tutela della riservatezza di un magistrato o di terzi o altri gravi motivi di opportu-

nità. Il Consiglio discute e delibera sulla richiesta e sulla proposta in assenza di pubblico».

1. 037.

LA COMMISSIONE.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Dopo il quinto comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto il seguente:

«La fase dibattimentale innanzi alla sezione disciplinare si svolge in udienza pubblica».

1. 026.

ONORATO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Dopo il quinto comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto il seguente:

«Il dibattimento dinanzi alla sezione disciplinare si svolge in pubblica udienza. Per ragioni di ordine pubblico o di tutela della riservatezza, il dibattimento può svolgersi a porte chiuse, a richiesta dell'incolpato o del procuratore generale o per discussione della sezione».

1. 01.

VIOLANTE, SPAGNOLI, MACIS.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

## ART. 1-bis.

Dopo il quinto comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono aggiunti i seguenti:

«Il dibattimento dinanzi alla sezione disciplinare si svolge in pubblica udienza, salvo che l'incolpato non richieda che si proceda a porte chiuse.

La sezione, su richiesta del procuratore generale o d'ufficio, può decidere che il dibattimento avvenga a porte chiuse ove ritenga che sussistano ragioni d'ordine pubblico o di riservatezza».

1. 039.

FELISETTI, CASINI CARLO, NICOTRA.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Dopo il quinto comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto il seguente:

«Le riunioni della sezione disciplinare sono pubbliche a richiesta dell'incolpato o del procuratore generale».

1. 038.

FINI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto il seguente:

«ART. 6-bis. — L'incolpato nella fase dibattimentale può essere assistito da un avvocato del libero foro iscritto nell'albo

speciale delle giurisdizioni superiori, ovvero da un magistrato».

1. 027.

RODOTÀ.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, sono sostituiti dai seguenti:

«La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di cassazione che la dirige e che assume la qualifica di segretario generale, e da undici magistrati.

All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonché dodici segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro ausiliari autisti. Sino alla istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di altro personale provvede, mediante comando o distacco, su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura, il ministro di grazia e giustizia, direttamente o d'intesa con altre amministrazioni».

1. 02.

GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CI-POLLA.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è sostituito dal seguente:

«All'ufficio di segreteria sono addetti venticinque funzionari della carriera direttiva delle cancellerie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, dodici segretari della carriera di concetto, quaranta coadiutori dattilografici, venti commessi, due agenti tecnici e sei ausiliari autisti».

1. 028.

MANNUZZU.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è sostituito dal seguente:

«All'ufficio di segreteria sono addetti venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, dodici segretari della carriera di concetto, quaranta coadiutori dattilografici, venticinque commessi, due agenti tecnici e quattro ausiliari autisti».

1. 029.

FERRARA, ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU, RIZZO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazioni del Consiglio su-

periore della magistratura, sentito il ministro di grazia e giustizia, e non possono prestare servizio per un periodo superiore a cinque anni».

1. 03.

MACIS, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Dopo il terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è aggiunto il seguente:

«I magistrati che siano stati componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono essere nominati all'ufficio di segreteria del Consiglio stesso nel quadriennio successivo».

1. 04.

BOCHICCHIO SCHELOTTO, DE GREGORIO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis

L'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART. 8. - (Ispettorato). — È istituito presso il Consiglio superiore della magistratura un ispettorato per soddisfare a tutte le esigenze del Consiglio relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite. Per il relativo organico si provvede in conformità delle disposizioni contenute nel precedente articolo 7.

Copia delle relazioni dell'ispettorato è trasmessa al ministro di grazia e giustizia, nella sua qualità di titolare dell'azione disciplinare e di responsabile dei servizi.

Copia delle relazioni dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giu-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

stizia che comunque concernano l'amministrazione della giustizia è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura».

1. 06.

MACIS, TRABACCHI.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

L'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART. 8. - (*Ispettorato*). — È istituito presso il Consiglio superiore della magistratura un ufficio ispettorato. Esso svolge tutte le attività di accertamento richieste dal Consiglio per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Le relazioni dell'ispettorato, ove interessino comunque l'esercizio dell'azione disciplinare o l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, sono trasmesse in copia al ministro di grazia e giustizia, per le attribuzioni di sua competenza.

Il ministro di grazia e giustizia trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia delle relazioni del proprio ispettorato generale che comunque riguardano l'amministrazione della giustizia».

1. 024.

ONORATO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto il seguente:

«ART. 8-bis. — L'ufficio ispettorato è composto da tre magistrati dell'ufficio di segreteria. Ne fanno anche parte cinque funzionari di cancelleria di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, due se-

gretari della carriera di concetto, tre coadiutori dattilografi, due commessi e due ausiliari autisti».

1. 025.

RIZZO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e dei fondi altrimenti inseriti nel proprio bilancio. Lo stanziamento deve comprendere anche la spesa per l'istituzione e il funzionamento di una "Scuola per il tirocinio e la formazione permanente"».

1. 07.

LANFRANCHI CORDIOLI, CIOCCI.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio dello Stato. Lo stanziamento di bilancio per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura deve comprendere anche le spese necessarie alla istituzione di corsi permanenti per il tirocinio e la formazione professionale dei magistrati».

1. 040.

RODOTÀ.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Il n. 1) dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«1) sulle assunzioni in magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, progressioni in carriera, e sulla esecuzione di tali provvedimenti nonché su ogni altro provvedimento riguardante lo stato dei magistrati».

1. 08.

FRACCHIA, VIOLANTE.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Delibera, relativamente ai magistrati, su ogni altra materia riguardante l'amministrazione della funzione giudiziaria, in conformità alle norme sull'ordinamento giudiziario»

1. 09.

MACIS, LODA.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART. 17. — (Forma dei provvedimenti) — Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del suo vice presidente ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto

del Presidente della Repubblica controfirmato dal ministro di grazia e giustizia».

1. 010.

MACIS, VIOLANTE.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART. 17. — (Forma dei provvedimenti e impugnazione). — I provvedimenti riguardanti i magistrati vengono adottati in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del vice presidente ovvero con decreto del Presidente della Repubblica nei casi previsti dalla legge. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione.

Il Consiglio superiore sta in giudizio in persona del suo vice presidente e si avvale della difesa dell'Avvocatura generale dello Stato».

1. 034.

ONORATO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Gli ultimi due commi dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

«Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale di Roma in primo grado e in secondo grado al Consiglio di Stato.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte suprema di cassa-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

zione, che pronuncia la decisione entro 120 giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato».

1. 035.

CASINI CARLO, ANDÒ, CIFARELLI,  
NICOTRA.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

«Al secondo capoverso, sostituire le parole: «sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione» con le seguenti: «sezioni unite penali della Cassazione»».

0. 1. 035. 1.

MACIS, GRANATI CARUSO, PO-  
CHETTI.

È stato inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto il seguente:

«ART. 17-bis. — Contro i provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura è ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato».

1. 011.

VIOLANTE, MACIS.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo capoverso, sostituire le parole: al Consiglio di Stato per motivi di legitti-*

*mità con le seguenti:* al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

0. 1. 011. 1.

MACIS, SPAGNOLI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto il seguente:

«ART. 17-bis. — Il Consiglio superiore sta in giudizio in persona del suo vicepresidente e si avvale della difesa dell'Avvocatura generale dello Stato».

1. 012.

SPAGNOLI, LODA.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto il seguente:

«ART. 17-bis. — (Pubblicità dei provvedimenti). — Le vacanze di sedi giudiziarie, le deliberazioni di competenza del Consiglio superiore della magistratura ed ogni altro provvedimento alle stesse correlato sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* quindicinale del Consiglio superiore della magistratura, ai fini di cui agli articoli 10 e 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e ad ogni altro fine che la legge ricollega alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia».

1. 013.

FRACCHIA, SOAVE.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

## ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto il seguente:

«ART. 17-bis (*Pubblicità dei provvedimenti*). Le vacanze delle sedi giudiziarie, le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura ed i provvedimenti ad esse collegati, sono pubblicati sul bollettino ufficiale del Consiglio superiore ai fini di cui agli articoli 10 e 192 dell'ordinamento giudiziario e per ogni altro fine stabilito dalla legge».

1. 030.

FERRARA.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Il dodicesimo comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

«Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni».

1. 014.

VIOLANTE, GRANATI CARUSO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Il dodicesimo comma dell'articolo 26 della legge 25 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

«Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di

tutte le schede degli uffici elettorali del distretto previamente inserite in un'unica urna e decidono sulle contestazioni».

1. 031.

MANNUZZU.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, sono sostituiti dai seguenti:

«Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze soltanto nella stessa lista.

Qualora, per effetto della cessazione dalla carica, venga meno la presenza del numero minimo richiesto per ciascuna categoria e la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista per mancanza di candidati non eletti nella categoria, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti della medesima categoria si passa alla lista successiva. La sostituzione avviene secondo il criterio di cui al quarto comma dell'articolo 27».

1. 015.

PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

già sostituito dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, sono sostituiti dai seguenti:

«Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nella stessa lista.

Qualora, per effetto della cessazione dalla carica, venga meno la presenza del numero minimo richiesto per ciascuna categoria, e la sostituzione non possa avvenire nell'ambito della stessa lista per mancanza di candidati non eletti nella categoria, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione. Se in detta lista non vi sono candidati non eletti della medesima categoria si passa alla lista successiva. La sostituzione avviene secondo il criterio di cui all'articolo 27».

1. 032.

ONORATO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, già sostituito dall'articolo 8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo della magistratura. Alla cessazione dall'incarico il Consiglio superiore dispone il rientro in ruolo, ove sia possibile nell'ufficio di provenienza, anche in soprannumero, ovvero in altro ufficio presso il quale esiste la disponibilità e tenuto conto del gradimento dell'interessato».

1. 041.

RIZZO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, già sostituito dall'articolo 8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità».

1. 016.

TRABACCHI, DE GREGORIO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'attività prestata nel quadriennio dai magistrati componenti elettivi è considerata a tutti gli effetti come prosecuzione di quella svolta al momento dell'elezione.

Tale disposizione di applica anche ai magistrati comunque posti fuori ruolo.

1. 042.

NICOTRA, CASINI, CARLO.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: di quello svolto al momento delle elezioni con le parole: dell'attività giudiziaria, ma non se ne tiene conto ai fini della valutazione dell'anzianità specifica.*

0. 1. 042. 1.

MACIS, VIOLANTE, POCETTI

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, già sostituito dall'articolo 8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dai seguenti:

«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura e l'attività prestata nel quadriennio è considerata a tutti gli effetti come prosecuzione di quella svolta al momento dell'elezione.

Alla cessazione del mandato il Consiglio superiore delibera il rientro in ruolo anche in soprannumero nell'ufficio di provenienza ovvero in altro ufficio per il quale sia stata espressa la disponibilità, con funzioni comunque non superiori a quelle corrispondenti alla categoria di appartenenza al momento delle elezioni».

1. 033.

CASINI CARLO, ANDÒ, CIFARELLI,  
NICOTRA.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

All'articolo 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, aggiunto dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

«All'atto della riammissione in ruolo dei professori universitari collocati fuori del ruolo organico, il ministro della pubblica istruzione attribuisce alle facoltà o scuole di provenienza una cattedra che si aggiunge a quelle già assegnate e che non è riassorbibile. Tale cattedra viene trasferita, insieme al professore che ne è titolare, alla facoltà o scuola che procede alla

successiva chiamata prevista dall'articolo 7, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87».

1. 017.

VIOLANTE, MACIS.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Agli avvocati cancellati dagli albi professionali all'atto della designazione al Consiglio superiore della magistratura da parte del Parlamento, viene riconosciuto ad ogni effetto di legge, come periodo di iscrizione all'albo professionale medesimo, il periodo nel quale hanno ricoperto l'incarico di componente del Consiglio superiore della magistratura.

1. 018.

MACIS, TRABACCHI.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

L'indennità di cui all'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, come sostituito dall'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è elevata a lire 20.000.000.

1. 19.

SPAGNOLI, VIOLANTE, MACIS.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

All'articolo 16 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il ministro può delegare un sottosegretario per intervenire alle adunanze del Consiglio superiore».

1. 036.

CASINI CARLO, ANDÒ, CIFARELLI,  
NICOTRA.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

I primi tre commi dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

«I componenti del Consiglio superiore che il Parlamento elegge in seduta comune delle due Camere, devono rappresentare proporzionalmente la consistenza numerica dei gruppi parlamentari.

La consistenza numerica dei gruppi parlamentari è data dalla somma dei componenti dei gruppi omologhi delle due Camere.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto e per il primo e secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei votanti».

1. 020.

AGOSTINACCHIO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

I primi tre commi dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

«La elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, da parte del Parlamento in seduta comune, avviene a scrutinio segreto in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Per il primo ed il secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea. Per gli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».

1. 021.

TREMAGLIA.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

I primi tre commi dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dal seguente:

«La elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte del Parlamento in seduta comune avviene in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari».

1. 022.

PARLATO.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Per la votazione si procede nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 56 del regolamento della Camera dei deputati».

1. 023.

TATARELLA.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Trabacchi. Ne ha facoltà.

FELICE TRABACCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal gruppo comunista in ordine alle modifiche da apportare al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, ritengo che valga la pena di rilevare alcuni punti salienti contenuti nelle nostre proposte che attengono in particolare alla maggiore efficienza e funzionalità di questo organo, tenendo soprattutto conto dei compiti importanti e delicati che gli competono. Vi è al riguardo un emendamento specifico, che concerne la creazione di un ufficio di

ispettorato, che senza dubbio non si identifica con l'ufficio già esistente presso il Ministero di grazia e giustizia e, in relazione ai compiti particolari attribuiti al Consiglio superiore della magistratura, mi sembra che tale organo possa e debba assolvere alla funzione di raccogliere i dati, di compiere alcune preistruttorie, alcuni atti preparatori della complessiva attività decisionale e deliberante del Consiglio stesso. Si pone quindi la necessità di creare questo ufficio che, ripeto, non rappresenta assolutamente un doppione rispetto all'analogo ufficio già esistente ed attivo presso il Ministero di grazia e giustizia, al quale competono compiti e funzioni riguardanti il personale subordinato e non certamente i magistrati.

Un altro nostro emendamento concerne la garanzia, l'assicurazione di un apparato che serva al Consiglio superiore della magistratura e che sia conforme alle esigenze funzionali di questo importante organo. Nel contempo negli stessi emendamenti si propongono soluzioni intese in sostanza ad evitare le incrostazioni di potere, per cui si chiede di inibire che membri appartenenti al Consiglio superiore della magistratura possano essere inseriti, successivamente all'espletamento del loro mandato, nell'ufficio di segreteria, nonché di limitare a cinque anni l'esercizio della funzione per i membri dell'apparato del Consiglio stesso.

Questi emendamenti rispondono in sostanza ad una esigenza che per noi deputati comunisti è presente anche là dove, per esempio, discutiamo dei consigli giudiziari: anche in rapporto alla costituzione di questi organismi che è tuttora in corso, facciamo in modo che si realizzi una esigenza piuttosto importante per la magistratura, cioè la rotazione dei capi degli uffici giudiziari. La necessità di rotazione e quella di evitare in sostanza la creazione di incrostazioni di potere sono presenti in noi, sia in questa circostanza, relativa alla costituzione del Consiglio superiore della magistratura, sia in ordine ai consigli giudiziari, che in ogni distretto dovrebbero assolvere funzioni che non

sono identiche a quelle del Consiglio superiore, ma potrebbero essere in certo modo funzioni a volte di supporto, di collaborazione con il medesimo.

Per quanto riguarda altri emendamenti, mi pare che siano senza dubbio accettabili quelli che concernono il recupero all'attività normale dei giudici componenti il Consiglio superiore della magistratura, dei professori ordinari, dei professori di università. Un emendamento concerne anche gli avvocati, per i quali si prevede la cancellazione dell'albo durante il periodo di permanenza nel Consiglio superiore della magistratura, nonché il recupero di questo periodo agli effetti dell'anzianità professionale.

L'esigenza del recupero dei sostituti, in caso di cessazione dalla carica, nell'ambito della lista, cioè con riferimento a coloro che hanno avuto il maggior numero di voti di preferenza, mi pare obbedisca a quel principio, a quell'orientamento che è fatto proprio dalla nostra parte politica e contro il quale è rivolto un certo atteggiamento, che si disvela da parte della maggioranza come una novità, come una innovazione. Mi riferisco al cosiddetto *panachage*, che quasi si potrebbe tradurre, secondo le espressioni di qualche parlamentare della maggioranza, come una panacea (traduzione ovviamente oltre che sbagliata anche banale) per tutti i mali che insidiano la democrazia. Ho infatti avuto occasione di leggere un'affermazione di un rappresentante di rilievo della democrazia cristiana, nella quale si dice che l'introduzione di questo metodo rappresenta una salvaguardia per la democrazia e l'indipendenza della magistratura.

Credo che su questo argomento, che ha rappresentato purtroppo il tema maggiormente discusso in occasione della proposta di modifiche al sistema per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, occorrerebbero (com'è avvenuto del resto da parte di alcuni colleghi della maggioranza) riflessioni, meditazioni, idee di altra natura o che comunque andassero al di là di questo ristretto ambito. Tuttavia la que-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

stione del *panachage* ha rappresentato il cavallo di battaglia della maggioranza.

La prima domanda che mi pongo, e credo sia legittimo, è la seguente. Si impone l'innovazione di questo nuovo sistema elettorale perché vi è il pericolo, o addirittura questo pericolo si è già concretizzato, di inquinamento politico e partitico del Consiglio superiore della magistratura: il *panachage* eviterebbe questo pericolo e salvaguarderebbe, come ha detto un deputato, la democrazia e l'indipendenza.

Ritengo che per introdurre un'innovazione noi avremmo dovuto, prima di tutto, produrre una prova elementare, dimostrando che fino ad oggi il Consiglio superiore della magistratura ha commesso errori sistematici e soprattutto ha rivelato un inquinamento politico notevole (e quando parlo di inquinamento politico intendo ovviamente dire che il Consiglio superiore della magistratura dovrebbe aver subito un deterioramento partitico ad opera del sistema politico nazionale). Bisognerebbe, dunque, produrre una prova elementare per dimostrare che questa innovazione si impone per operare quella svolta di democrazia e di indipendenza garantita cui accennava un collega.

Questa prova non è stata fornita e nessuno ha detto, salvo un intervento isolato — in cui è stato ricordato un caso che riguarderebbe la Sicilia, che è ancora *sub iudice*, e sul quale, pertanto, ritengo che sia illegittimo pronunciarsi —, che il Consiglio superiore della magistratura si è caratterizzato per inquinamenti politici, per intrighi, per manovre, per fatti deteriori ai quali occorre porre rimedio con le innovazioni proposte. È questo il punto, perché se vogliamo innovare, dobbiamo dimostrare che le innovazioni sono necessarie o addirittura urgenti. Non vi è stato nessuno, ripeto, che ha affermato questo.

Credo che a noi non incomba, signor Presidente, l'onere della prova contraria, però noi siamo disposti a fornire una prova contrastante con queste affermazioni esplicite ed implicite della maggio-

ranza, o di alcune parti di essa, proponendo a tutti l'esempio clamoroso — e per questo esso rappresenta una prova elementare — del procedimento instaurato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti dei magistrati implicati nelle liste della loggia P2. Vorrei chiedere ai colleghi della maggioranza di indicarci quale Ministero, quale organo, quale istituzione, abbia dimostrato una maggiore efficienza e, in secondo luogo, ma non in ordine di importanza, un maggiore rigore ed una maggiore inflessibilità del Consiglio superiore della magistratura nel procedimento promosso, e concluso in breve tempo, nei confronti dei giudici risultati iscritti alla loggia P2. Nessun organo, nessun Ministero, nessuna istituzione può dare questa prova. Il Consiglio superiore della magistratura, infatti, ha immediatamente, appena venuto a conoscenza dei nominativi dei magistrati iscritti in quella lista, iniziato un'istruttoria, ha provveduto ad interrogare gli inquisiti alla presenza dei difensori, ha proposto incriminazioni precise ed ha provveduto, alla fine di un procedimento durato pochi mesi, all'emanazione delle determinazioni, che sono le più varie fra quelle previste dall'attuale normativa disciplinare dei magistrati. Quindi, forniamo questa prova a dimostrazione del fatto che non si propongono innovazioni se non gratuitamente, che non si propongono innovazioni che abbiano un supporto nell'esperienza. Ed io ho creduto di portare l'esempio che ho citato per illustrare quale sia la posizione di coloro che intendono difendere l'attuale sistema elettorale basato sulle liste.

Il Consiglio superiore della magistratura pubblica relazioni sullo stato della giustizia in Italia che sono esemplari non solo dal punto di vista tecnico-giuridico, ma anche per il collegamento che assumono con la condizione sociale, con la storia del nostro paese, con i fatti politici ed economici del nostro paese. Non è un fatto irrilevante che esistano queste pubblicazioni, che corrispondono ad un impegno assunto, anche se non formal-

mente, fin dai primi anni '70, al quale non ha obbedito il Ministero di grazia e giustizia, ma ha obbedito, invece, il Consiglio superiore della magistratura.

Leggendo tali relazioni, si ha l'impressione di una profondità di pensiero e di elaborazione, nonché di una unità di intenti. Si tratta di relazioni che rappresentano significativamente una ricerca ed un tratto comune, un terreno comune, pur nell'ambito di tutte le correnti che possono distinguersi nel Consiglio superiore della magistratura. Al di là delle varie divisioni di sensibilità politica e culturale, si è riusciti a trovare un sentiero comune, che dà vita a proposte comuni che vengono espresse in queste relazioni periodiche estremamente interessanti e significative.

Ma, a prescindere dalle relazioni, ho citato un fatto che, secondo me, è di estrema importanza. Nel procedimento relativo ai magistrati iscritti alla loggia P2 è stato forse riscontrato qualcosa che, secondo i colleghi della maggioranza, possa rappresentare un pericolo per il Consiglio superiore, stando le cose così come stanno? Io direi che l'assunzione di sanzioni esemplari nei confronti dei magistrati iscritti alla loggia P2 rappresenta una dimostrazione non soltanto di efficienza, ma anche di rigore, di libertà assoluta e totale da qualsiasi interferenza, da qualunque parte possa provenire.

Concludo questo mio intervento. Non ho altro da aggiungere. Desidero soltanto insistere sul fatto che, se si propone un'innovazione, deve esserne dimostrata la necessità. Tra l'altro, qualsiasi innovazione verrebbe proposta nei confronti di un Consiglio superiore della magistratura che è stato presieduto per sette anni dal Presidente Sandro Pertini. E il Presidente Pertini non era certo un Presidente che potesse non accorgersi di eventuali interventi politici deteriori e non reagire di fronte ad essi. Che la politica faccia il suo ingresso, credo che nessuno debba lamentarsi, ma altro sono gli interventi deteriori partitici. Il Presidente Pertini, il quale svolse la sua funzione non in modo distaccato ma vicino al Consiglio superiore

della magistratura, presenziando, seguendo, avvertendo ogni momento di crisi della giustizia nel nostro paese, ogni momento difficile che poteva attraversare lo stesso Consiglio superiore della magistratura; il Presidente Pertini, che non risparmiava certamente rampogne, rilievi, critiche, in modo aperto, a volte anche clamoroso; ebbene, il Presidente Pertini ha sempre difeso questo Consiglio superiore della magistratura, in modo categorico! Credo che non abbiamo motivo per dissentire da tale giudizio, che proviene da una esperienza illustre e rigorosa di sette anni e ritengo che questo non sia l'ultimo degli argomenti per dire che nessuna innovazione si può proporre per il Consiglio stesso, che ha funzionato in modo egregio, che ha assolto i suoi compiti in modo esemplare, che ha agito in maniera rigorosa.

Per tale ragione, insisto per l'accoglimento dei nostri emendamenti e propongo una avversione di principio, ma anche motivata, nei confronti delle proposte cosiddette del *panachage* (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da questi banchi — e segnatamente da chi sta parlando — da tempo è stato bandito il metodo dell'*ipse dixit*. Non è certamente la presenza ed il comportamento di una persona, che qualcuno, come il collega Trabacchi, può considerare altissima, che dà garanzia che un istituto o una istituzione abbiano ben operato e possano ben operare per il benessere della nazione.

Noi, veramente, per la libertà di pensiero che ci contraddistingue, per la libertà personale che abbiamo sempre difeso e mantenuto, nei confronti anche di un regime che, proprio a causa del Consiglio superiore della magistratura, inteso in senso partitocratico e politico, ha scatenato nei nostri confronti persecuzioni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

ingiuste e procedimenti calunniosi, abbiamo tutte le carte in regola per poter vedere criticamente non solo l'operato del Consiglio superiore stesso, ma anche quest'ultimo in quanto tale.

Fatta tale breve premessa, è innanzitutto opportuno sottolineare che in questo momento il Consiglio superiore della magistratura è illegittimo. Non credo che nella Carta costituzionale vi sia un'altra norma così precisa e puntuale, anche sotto il profilo strettamente letterale, come quella contenuta nell'articolo 104, al comma quinto. Do lettura del comma in questione: «I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili».

Già tale fatto, già il fatto che noi, in questo momento, abbiamo un Consiglio superiore della magistratura in regime di incostituzionale e illegittima *prorogatio*, ci mette nella condizione di spiazzare tutto ciò che è stato detto dal collega Trabacchi, mio conterraneo, in termini di difesa ad oltranza e d'ufficio, di quel Consiglio superiore della magistratura di cui proprio il cittadino Trabacchi avrebbe buoni motivi per dolersi e dolersi pesantemente. Potremmo esemplificare, citando casi specifici in cui il Consiglio superiore della magistratura ha agito in termini «corporativi», come voi dite, errando nella forma e nella sostanza, o meglio in termini settoriali, come noi diciamo, compiendo scelte gravissime, consentendo di operare in certe zone a magistrati non all'altezza della situazione o addirittura al di sotto di qualsiasi possibile valutazione positiva.

Sono stati sopportati, da parte del Consiglio, fatti gravissimi commessi da magistrati, tanto che sono davvero meravigliato che da parte del collega Trabacchi si possa in qualsiasi modo sostenere e difendere quel Consiglio. Del resto, credo dovremmo ispirarci al buon senso che promana in abbondanza dal Vangelo, dal quale si ricava che bisogna riconoscere la pianta dai frutti che dà: e di mele marce ne abbiamo avute tante! Sappiamo di ricorsi al Consiglio superiore della magi-

stratura, in cui venivano denunciate pretese di prestazioni sessuali per la concessione dei provvedimenti di cui all'articolo 320 del codice di procedura penale: ebbene, fatti del genere non vengono considerati, da parte del Consiglio superiore della magistratura, tali da acquisire rilevanza disciplinare! Su questo punto, la stessa Cassazione aveva, a mio avviso, esonerato dalla responsabilità un pubblico ufficiale ed il magistrato, di fronte ad un fatto che io ritengo gravissimo, dato che la libertà personale è per me assai al di sopra e di altra qualità rispetto alla libertà patrimoniale. Ma che addirittura il Consiglio superiore della magistratura, adeguandosi a quella nefanda sentenza e a quell'inaccettabile indirizzo giurisprudenziale, arrivi a deliberare il proscioglimento anche ai fini disciplinari, credo dimostri che la situazione è tale da far sprofondare nella vergogna coloro che hanno contribuito a certe decisioni e che mantengono certe impostazioni.

Abbiamo già detto, in sede di discussione sulle linee generali, che uno Stato è libero e un cittadino è tale, e non più suddito, nel momento in cui, a fronte di un potere legislativo e di un potere esecutivo sempre tendenti ad affermare la propria supremazia, può contare sul libero giudizio di un libero giudice. Lo dissi allora lo ripeto oggi: *repetita iuvant*; e in questo caso non si può dire, in latino maccheronico: *continuata seccant*, perché il ricordo ancora vivo di Federico il Grande, il quale pretende di imporre al fabbro ferraio di ferrargli il cavallo in giorno di festa, richiama alla mia memoria la risposta del fabbro, secondo cui «a Berlino ci sarà un giudice!». L'imperatore, illuminato finché volete, ma *tout pour le peuple, rien par le peuple*, consapevole che l'illuminazione poteva essere valida se la persona da illuminare era illuminabile, fatti i suoi conti procede a mano, con il cavallo senza ferro, e se ne va. Quanti fabbri, quanti artigiani, nell'Italia del 1985, a quarant'anni dalla reintroduzione del sistema democratico, potrebbero oggi contare sulla certezza dell'esistenza di un giudice libero ed indipendente, al punto da con-

sentir loro di mandare a casa Craxi (o Pertini!) con la gomma sgonfia? Non credo che oggi nessuno si senta talmente garantito dal giudice da poter affermare di essere tutelato nei confronti del potere e del regime! Eppure, si tratta di una condizione indispensabile. Eppure una democrazia si misura proprio in quel momento.

Le leggi sono tante e qualcuno può, diciamo, por mano ad esse e occorre vedere se nel far questo, nella interpretazione giurisprudenziale con cui il disposto normativo viene applicato al caso concreto — che è poi ciò che interessa il cittadino, ciò che lo colpisce direttamente e personalmente — il diritto viene rispettato e se è tutelata quella difesa degli interessi che la legge consente al cittadino anche nei confronti del potere ed anche, così dovrebbe essere, nei confronti del regime.

Abbiamo avuto casi clamorosi. Un magistrato ebbe a giustificare nei confronti di un consiglio dell'ordine (avvocati e procuratori), la sua avversione, i suoi attacchi ad un libero professionista, ad un avvocato, sostenendo che il conflitto tra lui e quel professionista nasceva da una interrogazione parlamentare presentata quando il professionista stesso era deputato; interrogazione che forse marginalmente interessava l'operato del magistrato.

In altri termini, siamo di fronte ad un uomo del terzo potere, cioè del potere della magistratura — in un regime di divisione ed interdipendenza del potere evidentemente la distinzione tra primo, secondo e terzo potere è solo di comodo e non configura certamente un ordine — che considera la conflittualità tra un magistrato ed un professionista promanante da un'interrogazione parlamentare, cioè dall'esercizio della massima funzione del parlamentare, quella ispettiva e di controllo.

Il fatto fu segnalato al Consiglio superiore della magistratura ed anche alla Presidenza di questa Camera, ma non risulta che sia stato adottato alcun provvedimento. Eppure il fatto era gravissimo.

Non può essere consentito, infatti, che si consideri come atto conflittuale l'esercizio di un diritto-dovere del parlamentare, il quale, secondo la Costituzione, è eletto dal popolo e rappresenta l'intera nazione senza vincolo di mandato.

Nulla ha fatto il Consiglio superiore della magistratura tanto magnificato dal collega Trabacchi. Tutto è rimasto in non cale. Quando si difendono principi fondamentali e posizioni essenziali che forse non hanno risvolti di interesse patrimoniale o venale, il non cale è il massimo che si possa ottenere da questi signori. Al collega Trabacchi, però, il Consiglio superiore della magistratura va benissimo così com'era, così com'è, perché resti ciò che era e ciò che è. È immutabile.

Siamo tutti consapevoli di essere di fronte ad una realtà che muta, tutti sosteniamo che il mondo è in evoluzione, loro addirittura sostengono marxisticamente e quindi evoluzionisticamente che l'uomo deriva dalla scimmia in evoluzione — io continuo a credere che il progenitore sia stato creato da Dio padre onnipotente a sua immagine somigliantissima e quindi è evidente che tra il derivato dalla scimmia ed il figlio dell'uomo esiste uno iato di logica che non consente la comprensione reciproca — ma il Consiglio superiore della magistratura deve rimanere qualcosa di fermo ed immutabile in quanto realtà beneficata dalla benedizione di Sandro Pertini.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Abbiamo presentato una proposta di legge di riforma. Che cosa dici?

CARLO TASSI. Evidentemente non hai ascoltato l'intervento del tuo collega Trabacchi.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. L'ho ascoltato.

CARLO TASSI. Se lo hai ascoltato non lo hai capito. Potrai rileggere l'intervento domani sul resoconto stenografico (*Commenti del deputato Pedrazzi Cipolla*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

PRESIDENTE. Onorevole collega...

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.  
Chiedo scusa, signor Presidente.

CARLO TASSI. Il Consiglio superiore della magistratura, secondo il collega Trabacchi, non deve essere modificato giacché ha dato buona prova di sé, tant'è che è stato sanzionato dal settennato di presidenza del senatore Pertini e, se ci fosse stato qualcosa che non andava, secondo il collega, certamente Sandro Pertini sarebbe intervenuto a rimettere le cose a posto, rimuovendo le situazioni che non andavano bene, eccetera, eccetera. Chi ha orecchie per intendere, intenda; chi ha cervello per capire, capisca. Noi siamo dell'avviso che debba essere cambiato il metodo e il sistema per riportare il Consiglio superiore della magistratura in termini di legittimità e di liceità costituzionale.

Signor Presidente, il termine di quattro anni con l'aggiunta successiva e letteralmente chiara della non rieleggibilità dei membri elettivi sta a significare che alla fine del suddetto periodo, così come ricorda la Costituzione, il Consiglio superiore della magistratura, per la parte dei membri elettivi, è decaduto. Non esiste la possibilità di *prorogatio* attraverso la legge ordinaria che, tra l'altro, all'articolo 21 fissa un termine di tre mesi, entro cui devono essere svolte le elezioni, dalla scadenza riferita come *dies ad quem* e non come *dies a quo*.

Con una interpretazione balorda, ingiustificata e ingiustificabile si è considerato e trasformato il termine da *dies ad quem* in *dies a quo* ed ora, signor ministro guardasigilli, siamo nella *prorogatio* di quel regime che è stato instaurato con questa interpretazione balorda ed assurda, e da sei mesi non abbiamo un legittimo Consiglio superiore della magistratura.

Non vorrei, signor ministro, che un magistrato chiacchierato (almeno da 49 suoi colleghi e sottoposti gerarchicamente come funzionari del pubblico ministero), che ha dichiarato di non voler neanche rispondere alla commissione disciplinare

che lo ha convocato, non abbia fatto tesoro di quello che da questi banchi è stato denunciato, e non poteva non esserlo, circa la illegittimità dell'attuale Consiglio superiore della magistratura e che voglia, non presentandosi, per non sanare alcunché, mettere le mani avanti per poi avanzare ricorso al TAR del Lazio, competente per materia. Continuo a definire stranissima la possibilità del ricorso al TAR in ordine a decisioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.

Al riguardo c'è da dire che il potere legislativo manca di qualcosa perché se la Costituzione ha costruito un sistema di autogoverno e di autodisciplina dei magistrati è evidente che non dovrebbe esserci altro che l'ipotesi di un ricorso alla Cassazione per motivi di rito; ma la Costituzione allo stato attuale lo vieta.

Se il magistrato cui ho fatto prima riferimento ricorrerà al TAR sarà sufficiente che dica di essere stato giudicato da un collegio e da un consiglio illegittimo, in regime di illegittima *prorogatio*, e che quindi il giudizio è inesistente dal momento che il collegio non era composto e mantenuto in vita legittimamente.

Innanzitutto dobbiamo riportare alla legittimità la funzione del collegio e successivamente fare in modo che la politica, che deve uscire dalle porte delle aule di giustizia, non rientri dalle finestre o dai finestrini del Consiglio superiore. Se è tremendo per il cittadino doversi chiedere quale tessera abbia un determinato giorno, almeno mentalmente, quel certo magistrato che lo deve giudicare, più grave, in quanto ci troviamo di fronte ad un secondo grado, è per il magistrato dover essere giudicato da un Consiglio superiore della magistratura dove la politica entra da tutte le finestre insieme a tutte le correnti, non solo d'aria, che si formano quando le finestre sono aperte.

Personalmente non credo al metodo del *panachage*, ma se un tentativo può e deve essere fatto, giudichiamolo e valutiamolo, magari prevedendo gli opportuni correttivi; indubbiamente è necessario garantire l'imparzialità del giudice e dei giudici. Il

nostro sistema, quello da noi proposto, in verità era quanto di più democratico e costituzionale si potesse immaginare, perché questo tipo di elezione, di elezione romana, di elezione lontana, lontana nelle persone e nello spazio, che quindi comporta l'incanalamento da galoppini elettorali dei candidati, perché i magistrati non conoscono i candidati per i quali devono votare, era stato da noi corretto con un metodo intelligente: elezioni nei vari distretti di corte d'appello, se del caso con metodi di primo e di secondo grado, in modo che chi vota sappia per chi vota e per che cosa vota, possa votare per l'uomo come garanzia delle idee che in tanti anni di professione ha espresso e per tanti anni come membro del Consiglio superiore della magistratura potrà esprimere.

La conoscenza del candidato è indispensabile in un qualsiasi metodo e sistema democratico per la corretta elezione di un buon mandatario. Se non c'è questo rapporto tra elettore ed eleggibile, e quindi tra elettore ed eletto, si rompe di fatto, in termini di logica, la condizione indispensabile perché un'elezione abbia una funzione rappresentativa. I più anziani, quelli vecchi come me, ricordano la lista nazionale, che è stata eliminata anche dal sistema rappresentativo nostro proprio perché ci si è resi conto che, in realtà, erano le segreterie dei partiti che poi manovravano l'elezione dei candidati nella lista unica nazionale che esisteva una volta.

Il rapporto elettivo, invece, non può che essere un rapporto fiduciario diretto, di conoscenza personale tra l'elettore e l'eleggibile, e quindi l'eletto; e noi abbiamo assoluta necessità che questo sia, e venga garantito segnatamente per l'organo di autogoverno e di autodisciplina della magistratura, cioè il Consiglio superiore della magistratura. Se si rompe questo nesso logico, se si nega questa verità presupposta per il corretto esercizio di qualsiasi elezione democratica, si esce, in realtà, dal vero disegno della Carta costituzionale, che non si limita ad affermare, a parole, che la sovranità appar-

tiene al popolo, ma vuole che questo principio si realizzi nei fatti, vuole che tutto ciò che deve avvenire avvenga nel modo migliore perché democrazia sia realizzata.

Questo nuovo articolo, che indica tra i tanti soltanto due per una particolare funzione, viene giustificato dalla relazione della Commissione, che sostiene che la Corte costituzionale, in realtà, ha detto che è importante che siano qualificati quelli; per gli altri non c'è problema. Ma questo voler legiferare seguendo pedissequamente ciò che la Corte costituzionale dice o indica conferma, innanzitutto, l'acefalia con cui troppo spesso la maggioranza propone e decide; in secondo luogo, non si riesce, in questo modo, a realizzare ciò che da questi banchi si chiede sempre, cioè la costituzionalità in senso positivo. Non è costituzionale quella norma che arriva soltanto al sei meno meno, alla sufficienza; per essere ben fatta, una norma deve essere costituzionale in senso positivo, cioè deve seguire le indicazioni positive della Costituzione, Carta che molti hanno sulla bocca, che pochi hanno letto, e che pochissimi vogliono sia applicata.

Non ha quindi assolutamente senso attestarsi su quanto dice questa sentenza della Corte costituzionale. La sentenza non dice solo questo, ma indica quel che si deve fare perché il Consiglio superiore della magistratura possa esercitare correttamente le funzioni di autogoverno e quindi sia senz'altro e più di ogni altro tipo di organo assembleare avulso e staccato dalle ingerenze o dalle prepotenze dei partiti, da quelle che possono essere le indicazioni delle segreterie dei medesimi. Bisogna trovare il sistema perché sia staccato addirittura anche dalle correnti della stessa magistratura. Le associazioni dei magistrati non devono poter imporre i loro candidati ed il metodo da noi proposto questo consentiva: di rompere la possibilità di monopolio degli eleggibili e degli eletti da parte delle associazioni.

L'ho già detto e lo ripeto: la prima rotura del sistema giuridico italiano deriva direttamente da quel congresso di Gar-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

done dove la magistratura si scopri con diverse anime politiche. Nessuno nega al magistrato il diritto di avere il suo orientamento politico, ma quando premette all'interpretazione giurisprudenziale il suo bagaglio politico, lì comincia l'inquinamento, la spaccatura della magistratura, l'insicurezza del giudizio e la mancanza di certezza del diritto.

Il Consiglio superiore deve evitare di essere composto in modo partitocratico e correntizio; deve essere l'espressione del voto dei magistrati che possono garantire una buona elezione di buoni rappresentanti attraverso la loro personale conoscenza dei medesimi. Ecco perché siamo contrari anche a questo tipo di elezione. Come ha detto molto bene a nostro nome l'onorevole Franchi, la scelta che noi compiremmo per il Consiglio superiore sarebbe ben diversa, prefigurando altra funzione, altro tipo di reclutamento o di elezione. Questo, però, è stato argomento di discussione sulle linee generali e noi adesso dobbiamo attenerci al tema dell'articolo 1.

Per quanto riguarda quest'ultimo, abbiamo proposto una serie lunga ed articolata di emendamenti. Intendiamo non perdere la battaglia e comunque combatterla fino alla fine. Secondo noi, in questi giorni di dibattito c'è l'occasione per compiere una scelta che possa essere di vantaggio per l'intera popolazione. Non possiamo che essere amareggiati per l'indifferenza con cui, da troppo tempo, il Consiglio superiore della magistratura, proprio per il reclutamento correntizio partitocratico, ha considerato le manchevolezze dei magistrati. Un correttivo, quindi, deve essere trovato. Giorni fa è stata assegnata alla Commissione giustizia in sede legislativa una proposta di legge riguardante la responsabilità civile dei magistrati. Se devo dire la verità, preferirei che non si arrivasse a questo e che venisse istituito un Consiglio superiore della magistratura che, con efficienza e correttezza, consentisse l'esercizio da parte dei magistrati della loro attività, con la repressione in quei casi in cui costoro meritino punizioni esemplari.

Non si deve consentire che si abusi del mandato di cattura a fini di protagonismo! Abbiamo il caso recente del colonnello Licata. Un anno fa due pentiti accusano un colonnello dei carabinieri (la cui carriera era stata fatta soltanto per meriti di attività: non doveva essere nel *Gotha* delle preferenze del comando dell'Arma) di aver informato i banditi della mafia di un trasporto di detenuti che costoro dovevano ammazzare, ed effettivamente ammazzarono, insieme con la scorta.

Dopo undici mesi vi è stata la scarcerazione per insufficienza di indizi, ed anche la cauzione di cento milioni. Se dopo undici mesi non ci sono gli indizi, quel magistrato, che è partito con due elicotteri e 40 «gazzelle», con 80 uomini armati, per andare a prelevare di notte, come fanno i ladri, due galantuomini come il presidente della corte di assise di Catania ed il colonnello Licata, che cosa dice: «ci siamo sbagliati»? E il Consiglio superiore della magistratura, interessato o non interessato, non interviene? Non è un caso da andare a controllare immediatamente, tale da indurre a volare là non con l'elicottero, ma con il *jet*, per verificare come mai possa succedere che un galantuomo, un servitore dello Stato, debba subire l'ignominia di essere caricato ammanettato su un aereo insieme con i mafiosi che fino al giorno prima portava egli al giudizio di quel magistrato che gli era vicino, anche lui in manette?

MARIO POCHEZZI. Signor Presidente, il rappresentante del Governo non è in aula!

CARLO TASSI. Il Governo non c'è? Ma è un pezzo che non c'è, il Governo! Anzi, se questo Governo e gli altri che lo hanno preceduto non ci fossero stati, l'Italia sarebbe andata meglio! Non ti preoccupare, Pochetti: non parliamo per il Governo, ma per un nostro dovere di chiarezza, perché resti agli atti che noi oggi diciamo queste cose, come le abbiamo dette già da tanti anni! Ed abbiamo l'amara soddisfazione, per chi ama la patria e la nazione

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

come noi, di avere avuto sempre ragione nel criticare profondamente le scelte dei vari governi della Repubblica!

Signor Presidente, il tempo è tiranno, ed io rispetto il regolamento; quindi, ringraziandola, termino il mio intervento (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pedrazzi Cipolla. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor Presidente, colleghi, onorevole ministro, riprendiamo il 16 ottobre una discussione interrotta il 31 luglio di quest'anno. Nel frattempo è stato emanato un decreto di proroga delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura, decreto sul quale abbiamo espresso le nostre forti preoccupazioni ed abbiamo motivato il nostro voto di astensione.

Voglio ribadire che quel decreto-legge è stato sostanzialmente imposto dall'incapacità della maggioranza di darsi in queste aule una linea di intervento precisa ed unitaria, manifestando una divisione profonda, o comunque ampia, nell'analisi dei problemi e soprattutto nell'individuazione delle soluzioni da adottare. Tale difficoltà, derivata dall'adeguamento imposto da una sentenza della Corte costituzionale in merito all'elezione del Consiglio superiore della magistratura, evidenzia una grande debolezza della maggioranza, che per altro in queste ultime ore non disdegna né accordi né sostegno dall'opposizione di destra pur di far passare una linea di scontro frontale (e non solo in queste aule) con l'opposizione di sinistra e anche con quella parte (fortunatamente molto ampia, nonostante ciò che pensano alcuni gruppi e alcuni deputati) della magistratura italiana che si vuole punire ed umiliare perché composta da giudici che (con rigore anche se non senza limiti e contraddizioni) vogliono difendere l'autonomia e l'indipendenza del giudice, cioè valori che sono sanciti dalla Costituzione cui noi ci richiamiamo.

Questo scontro si esprime con attacchi

contro singoli magistrati e contro particolari uffici (abbiamo di questo avuto prove drammatiche negli ultimi mesi) così come con indiscriminati attacchi all'organo costituzionale di autogoverno della magistratura, senza affrontare dibattiti che pur sono aperti nelle aule del Parlamento su temi come la responsabilità disciplinare del giudice, che è altra questione rispetto al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Non siamo stati certo noi comunisti, signor ministro, a rifiutare il confronto, sia pure critico, in quest'aula e fuori di qui. Lei ci ha sentiti spesso critici ma pronti ad avanzare proposte politiche e legislative per affrontare il problema costituito dai limiti che si frappongono all'amministrazione della giustizia. Abbiamo avanzato proposte generali e sostanziali di riforma, abbiamo elaborato progetti di modifica dei compiti e del ruolo del Consiglio superiore della magistratura, al fine di adeguarne le condizioni alla realtà di oggi e di precisarne più puntualmente le responsabilità per le decisioni assunte. Le nostre proposte tendevano (e tendono, visto che manterremo molti emendamenti a questo disegno di legge) ad affermare una più chiara trasparenza nell'azione dell'organo di autogoverno della magistratura.

Per quanto riguarda gli aspetti generali del funzionamento delle giustizia, mi si consenta di dire che assistiamo troppo spesso quanto meno ad un non rigoroso impegno (uso un eufemismo!) della maggioranza nell'aula della Commissione giustizia della Camera. E poi si tratta di prese di posizione che nel merito sono molto, molto distanti da quelle spesso assunte (e da noi condivise) dal ministro di grazia e giustizia (ministro esponente di una maggioranza cui certo non partecipa il partito comunista), in quest'aula e fuori di qui.

Quanto alla specifica materia oggetto del disegno di legge in discussione, siamo convinti che siano serie le motivazioni esposte da alcuni gruppi nel dibattito svoltosi prima in Commissione e poi qui in aula; ed abbiamo quindi ritenuto che, a

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

ridosso del voto per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura, i tempi fossero troppo limitati per poter svolgere discussioni serie e rigorose, tese alla ricerca di un ampio consenso per giungere a profonde modifiche del funzionamento e della stessa composizione del Consiglio stesso.

Occorre poi rilevare che dal giorno di inizio della discussione in quest'aula (9 luglio) ad oggi (16 ottobre) i termini del confronto si sono in grandissima parte modificati. E non a seguito di quella che io considero una cosa positiva e cioè il naturale maturare delle singole opinioni a seguito del confronto tra diverse idee, linee politiche, analisi, possibili soluzioni svoltosi in quest'aula. Non siamo più oggi, signor ministro, in presenza di un testo, redatto da lei e dal Governo di cui fa parte, tendente ad adeguare le norme concernenti l'elezione del Consiglio superiore della magistratura alla sentenza della Corte costituzionale, come atto dovuto da parte del Parlamento della Repubblica.

Vi era un testo cui aveva concorso la stragrande maggioranza dei gruppi parlamentari, contenente soluzioni che raccoglievano e spero raccolgano il pressoché unanime consenso delle Commissioni riunite. Oggi, invece, discutiamo — anche se forse ciò ancora non appare ufficialmente dagli atti a disposizione di tutti i colleghi — non di un adeguamento normativo dovuto, ma di una profonda e sostanziale modifica delle disposizioni riguardanti l'elezione del Consiglio superiore della magistratura. Una modifica che muta una norma di fondo, cioè quella concernente l'assegnazione dei seggi in base ai voti di preferenza espressi nell'ambito della lista votata; e questo secondo la decisione assunta questa mattina a maggioranza dal Comitato dei nove.

Mi sfugge la logica che sottende la presentazione degli emendamenti proposti a firma dei rappresentanti dei gruppi liberale e repubblicano; spero che nel corso del dibattito i presentatori degli emendamenti in questione chiariscano questi miei dubbi.

Mi sfugge la logica delle proposte avanzate, anche in considerazione del dibattito svoltosi a luglio e delle posizioni espresse in quella sede dal partito repubblicano e dal partito liberale. Mi sfugge, inoltre, il significato degli emendamenti in questione anche in rapporto ad una firma autorevole, la più autorevole, tra quelle dei presentatori del gruppo liberale. Lo dico con grande preoccupazione e con grande imbarazzo, presidente Bozzi.

L'onorevole Bozzi, che spero avrà modo di leggere almeno il sommario di questo mio intervento, è il parlamentare eletto da quest'Assemblea alla presidenza della Commissione sulle riforme istituzionali e quindi incaricato di presentare la relazione in materia, una relazione cui il nostro gruppo non ha dato pieno consenso, ma che pure contiene il riconoscimento della necessità di importanti modifiche istituzionali e tra esse quella di dare dignità normativa, giuridica e costituzionale, oltre il novero dei partiti, a tutte le grandi e nuove forme associative sorte nel paese. Ebbene, l'emendamento proposto dai liberali e dai repubblicani tende ad un'operazione semplicissima: sciogliere le correnti della magistratura nel nostro paese.

GIANFRANCO SPADACCIA. Questo mi sembra un po' esagerato!

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Quando una corrente non trova un riscontro elettorale... Caro Spadaccia, se tu non avessi trovato un riscontro elettorale e non fossi seduto in quest'aula, credo che il partito radicale, come sarebbe per quello comunista, per quello repubblicano e per ogni altro, avrebbe un altro ruolo.

GIANFRANCO SPADACCIA. Le nostre principali battaglie le abbiamo vinte quando stavano fuori da quest'aula.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Attendo di ascoltare il tuo intervento, permettendo che non ti interromperò.

Le decisioni prese a maggioranza questa mattina dal Comitato dei nove, signor ministro, signor Presidente, di accogliere gli emendamenti cui mi sono riferita, in luogo della prima soluzione del *panachage*, esprimono una precisa scelta politica, che il gruppo comunista non condivide.

Voglio riaffermare qui alcune ragioni di fondo di questo dissenso, perché è mia convinzione che la soluzione che si vuole adottare non risolve, ma aggravi enormemente i problemi politici ed istituzionali che erano e restano al centro della discussione ed, inoltre, non rispetti lo spirito che informa la Costituzione del nostro paese.

Onorevoli colleghi, è indubbio che dai nostri lavori parlamentari, dal dibattito intercorso tra le forze politiche, dal confronto tra le correnti della magistratura, espresso anche nell'ultimo congresso di Viareggio indetto dall'Associazione magistrati italiani, sono emersi molti punti comuni nell'analisi dei problemi, dei limiti ed anche di alcuni dei cosiddetti mali — vorrei mettere tra virgolette questo termine perché secondo me non sono questi i veri mali che affliggono l'amministrazione della giustizia — presenti all'interno del Consiglio superiore della magistratura. Il nostro gruppo ha già espresso in quest'aula la sua preoccupazione, e continuerà ad esprimerla attraverso gli interventi già annunciati, per le forme di devianza che nella magistratura si sono manifestate. Abbiamo espresso il nostro impegno per combatterle al fine di affermare un più corretto rapporto tra magistratura e potere politico, un rapporto però, lo sottolineiamo continuamente, che esalti i principi costituzionali che sanciscono la garanzia di autonomia e di indipendenza di tutti i giudici.

Problemi quali le deviazioni, le storture, l'eccessiva partitizzazione — politicizzazione non mi sembra un termine sconvolgente — si combattono con la piena affermazione di questi principi costituzionali, riassumibili nel concetto, che

dovrebbe appartenere a tutti, che la magistratura è assoggettata alle leggi che applica. Combattere il paventato o reale rafforzarsi di gruppi di potere interni alle correnti che si ritengono in grado di alterare la dialettica delle posizioni ideali e culturali, è sicuramente una volontà di molti gruppi, ma certamente è la volontà del gruppo comunista.

Onorevoli colleghi, non è forse più lineare — non ci stancheremo mai di dirlo — più trasparente e soprattutto più corretto, valore questo non secondario, condurre questa battaglia attraverso la via dei confronti sui programmi elettorali e sulle pratiche conseguenti, che superino i tratti di settarismo o la difesa di posizioni di potere con la libera e pubblica espressione di opinione che evidenzino o valorizzino la ricerca di possibili punti di convergenza? Quale confronto o verifica delle idee vi potrà essere se non la concreta difesa di posizioni di potere in un confronto che veda premiata la propaganda elettorale personale, in una situazione in cui non vi è sanzione politica, essendo i componenti del Consiglio superiore della magistratura non rieleggibili almeno nell'immediato? Il tipo di modifica elettorale proposto ed il tempo in cui essa cade non rappresenta un aspetto secondario della questione. La fretta con la quale la si vuole imporre per un verso esaspera il ruolo delle correnti, perché le costringe a chiudersi a difesa dei propri candidati, a prefigurarne addirittura l'inutilità associativa, per l'altro prefigura un rapporto, tra l'eletto ed il gruppo o la corrente di cui è candidato, molto labile, non certamente ancorato prevalentemente alle idee ed al programma che stanno alla base della richiesta di fiducia all'elettorato.

Ritengo indubbio che il *panachage* rimetta di fatto in discussione l'organizzazione delle correnti così come si sono configurate. Non mette però in discussione le eventuali storture e le sempre possibili deviazioni, ma ne mortifica, questo lo voglio sottolineare con forza, la ricchezza di espressioni ideali e culturali, la pluralità di orientamenti che sono stati patrimonio non delle singole correnti o della magi-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

struttura associata, ma della società democratica del nostro paese.

La fecondità di questo dibattito ha consentito di superare anguste visioni corporative, che erano prevalenti alcuni anni fa nella magistratura, e di costruire un positivo rapporto con la società e con i problemi che la affliggono. Credo che non sia superfluo ricordare, signor Presidente e onorevoli colleghi, ancora in queste settimane e in questi giorni, che è stato prevalentemente il rapporto nuovo tra giudici e società che ha consentito una salda difesa dall'attacco alle istituzioni, al quale anche la magistratura è stata sottoposta; una difesa che si è espressa ieri — diceva a conclusione della sua replica nella discussione del luglio scorso il ministro Martinazzoli — con l'attacco eversivo e terroristico, ma che deve continuare con maggior forza oggi, nel pieno della lotta tutta da vincere contro la grande criminalità organizzata del nostro paese.

Siamo quindi in piena campagna elettorale, ancora, e nella sostanza a circa due mesi dal voto per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura. Ripropongo questa domanda, che abbiamo posto altre volte e che non contiene un quesito irrilevante: si ritiene possibile, colleghi, ed istituzionalmente corretto intervenire con modifiche di tale portata durante il rinnovo di un organo di rilevanza costituzionale, quale è il Consiglio superiore della magistratura? Il gruppo comunista, onorevoli colleghi, ritiene che questo modo di procedere sia sbagliato e pericoloso per l'assetto democratico del nostro paese, per il funzionamento delle istituzioni, per il corretto esercizio delle regole democratiche che reggono l'equilibrio della nostra vita istituzionale, politica e sociale.

È una questione che abbiamo posto in occasione di altri rinnovi, anche recenti, di altre cariche dello Stato; la riproponiamo oggi, coscienti della rilevanza che la questione assume, anche in questa sede; non questione di parte, ripeto, ma di assetto e di funzionamento istituzionale e democratico del nostro paese.

Dai progetti di legge presentati, dalla discussione svolta all'interno e soprat-

tutto al di fuori del Parlamento, emergono altri problemi, oltre quelli elettorali, da affrontare per qualificare il funzionamento dell'organo di autogoverno della magistratura. Abbiamo ritenuto, e lo abbiamo detto negli interventi svolti a luglio, che fosse doverosa la ricerca di soluzioni equilibrate ed il più possibile unitarie, trattandosi di modifiche che incidono sulla struttura di un organo dell'importanza del Consiglio superiore della magistratura. Evidentemente, questa nostra preoccupazione non era e non è più comune convinzione della maggioranza e dei gruppi che hanno votato questa mattina per la proposta di emendamento sostenuta dai repubblicani e dai liberali.

Quella emersa non è più la posizione a cui si era giunti nella Commissione, che circoscriveva l'attuale intervento legislativo alla parte trattata nel disegno di legge del Governo. All'orientamento di compiere subito le scelte più urgenti, ed imposte con largo consenso per ricercare un accordo in questa fase delicata del rinnovo del Consiglio superiore della magistratura, si è sostituita, questo bisogna saperlo, la strada delle contrapposizioni frontali, in quest'aula e fuori di quest'aula, e delle lacerazioni profonde; contrapposizioni e lacerazioni interne, tra l'altro, o comunque, che passano all'interno della maggioranza di Governo, che pongono, io credo, quanto meno in posizione dialettica il ministro di grazia e giustizia con i gruppi della sua stessa maggioranza, che lo sostengono, e a confronto con una nuova maggioranza formatasi sulla non irrilevante scelta del *panachage*. È questo un aspetto politico della vicenda di cui vorremmo che si prendesse atto, anche per trarne le motivazioni politiche.

Devo dire che un po' sorprende e molto preoccupa la scelta compiuta da alcuni gruppi con la posizione assunta nel Comitato dei nove. Ripeto che dagli interventi ascoltati a luglio, in sede di discussione sulle linee generali, dalle posizioni articolate espresse in quella occasione dai socialdemocratici, dai liberali e dallo stesso onorevole Felisetti, alle conclusioni di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

questa mattina del Comitato dei nove è passata, sicuramente, molta acqua sotto i ponti; noi non contestiamo la modifica delle posizioni, ma non l'abbiamo compresa, perché non ci sono state neppure spiegate le motivazioni politiche che sono alla base di un tale cambiamento.

Rispetto, dunque, a quella condivisibile impostazione assunta a luglio da alcuni gruppi, mi domando quale volontà esprima oggi la maggioranza formatasi in queste ultime ore sul problema del Consiglio superiore della magistratura e sul ruolo che si vuole assegnare alla magistratura nel nostro paese.

Ritengo preoccupante, signor Presidente, non per la nostra parte politica o per la divaricazione profonda di posizioni fra noi e chi sostiene queste scelte, ma per il Parlamento della Repubblica, che non prevalga, qui e fuori di qui, la volontà di attuare modifiche legislative equilibrate sul piano istituzionale e corrette per i tempi e per i modi di intervento.

Sottolineiamo ancora una volta la nostra preoccupazione rispetto al maturarsi di queste posizioni politiche, per gli spazi enormi che esse aprono agli scontri di potere all'interno ed all'esterno della magistratura ed il peso che in questo modo possono acquistare alcune forze politiche, non già per limitare il rischio della politicizzazione della magistratura, ma per influenzarne gli orientamenti, per forzarne le scelte, per condizionarne l'autonomia e la reale indipendenza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal dibattito sono emersi ed emergono con chiarezza le finalità e gli interessi che i vari gruppi parlamentari, le varie forze politiche, perseguono con la riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura. Il gruppo comunista ha denunciato e denuncia la strumentalità, la pericolosità ed il danno che a tutti deriverebbe dalle soluzioni proposte. Credo che il confronto serrato, a volte anche aspro, che qui si sviluppa, sappia però guardare più in là degli interessi di parte, per porsi — almeno continuo a sperarlo — più correttamente nell'ottica della individuazione e della difesa degli

interessi più generali della magistratura e della democrazia del paese.

Auspico che ancora qui si possano trovare e definire linee di intervento che colgano quanto così ampiamente emerge dalla parte più avanzata della magistratura. Il gruppo comunista, comunque, non rinuncerà a perseguire questi obiettivi, in questo momento e su ogni singolo emendamento.

È necessario — ed io credo che sia ancora possibile — che il confronto ci conduca ad una più attenta ricerca comune ed ad una più ampia convergenza sulle soluzioni a cui approdare; dico «necessario», non per prerogative politiche — e tengo a sottolinearlo — ed istituzionali speciali di gruppi o di correnti ideali, che credo facciano parte di una polemica politica sciocca e dannosa, ma perché ritengo questa ricerca un presupposto fondamentale per attuare le scelte più corrette, in un momento delicato per il paese e per la magistratura, rispetto ad un organo costituzionale di cui moltissimi in quest'aula, e tanti fuori di qui, credono di dover difendere il corretto e trasparente funzionamento, l'autonomia funzionale e l'indipendenza politica (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

**GIULIO MACERATINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia della modifica del meccanismo elettorale del Consiglio superiore della magistratura ha avuto in questi mesi alcune sue chiarissime stagioni. Venuto all'esame del Parlamento il problema sotto la spinta della nota sentenza della Corte costituzionale, arrivata — diciamolo pure con franchezza — in ritardo all'esame del Parlamento la necessità di modifica, si sono poi determinate talune riflessioni, che hanno portato agli attuali contrasti, per cui la legge fatica ad essere varata, tanto che un decreto-legge del Governo ha dovuto far slittare gli adempimenti connessi al rinnovo del Consiglio superiore.

C'è da dire, innanzitutto, che il ritardo del Parlamento nell'affrontare il problema della modifica della legge elettorale è significativo, perché la sentenza della Corte costituzionale è del 1982 e perché il disegno di legge presentato dal Governo, se non vado errato, è della fine del 1984. Fino a quel momento non faceva comodo a nessuno che il Parlamento fosse investito dalla questione, e soprattutto non faceva comodo a coloro i quali adesso si sforzano di difendere il Consiglio superiore in tutti i suoi aspetti, da quello dei meccanismi elettorali a quello del funzionamento, a quello dei contenuti di tale funzionamento. In quegli anni si tacque, perché, come è stato autorevolmente scritto e sostenuto, se si fosse approfondita l'indagine su quella famosa decisione della Corte costituzionale, probabilmente si sarebbe pervenuti ad una conclusione che non avrebbe fatto comodo alle forze di regime.

Il Consiglio superiore della magistratura, che è in regime di *prorogatio*, è da allora illegittimo, perché la sua composizione, attraverso i meccanismi elettivi allora vigenti, non rispecchiava quella prefigurazione che i giudici della Consulta avevano ritenuto dovesse avere. Quindi, si trattava di un pesante piombino nell'ala del Consiglio superiore, che si fece finta di non vedere, perché faceva comodo non vederlo.

Si è andati avanti fino a quando, nell'imminenza del rinnovo, ci si è accorti che, se errare è umano, avrebbe potuto diventare diabolico perseverare nell'errore. Quindi, era necessario cambiare il meccanismo elettorale.

Questo è il quadro asettico, valutato nei suoi termini puramente notarili, senza ulteriori osservazioni politiche, che invece, poi, come accade in questi casi, puntualmente sono venute. Sono venute perché il tempo correva, perché la collettività nazionale avvertiva ogni giorno di più che questo organismo di vertice, di autocontrollo e di autogoverno della magistratura presentava, e presenta, molti lati insoddisfacenti; sono venute perché è stata posta sul

banco degli accusati la struttura in questione, il cui funzionamento non rispondeva alle attese del paese.

Oggi non possiamo far finta che nulla sia accaduto in questi anni, non possiamo dimenticare di colpo le furibonde polemiche che vi sono state nei confronti della magistratura, ma soprattutto (il che è ancora più grave) all'interno della stessa, in quella che è stata definita la guerra tra bande, in cui tutti potevano ritenersi vincitori o meno, ma certamente sconfitto risultava lo Stato, sconfitta era la fiducia che i cittadini debbono avere nella amministrazione giudiziaria del loro paese.

È emerso allora il tema di fondo, è venuto a galla il problema centrale, che aveva fatto sì che questi stati diffusi di insoddisfazione, talora di violento contrasto, si determinassero. All'interno della magistratura esisteva, per un fenomeno che, iniziato lentamente, con il tempo aveva preso ad essere, via via, più veloce, un processo di involuzione dettato da un meccanismo perverso che, all'interno della magistratura stessa, creava, nella condizione obiettiva del paese, qualcosa di ben lontano e diverso da quel che, secondo il disegno costituzionale, sarebbe dovuto essere.

Ordine autonomo e indipendente, recita la Costituzione, la magistratura. Ma lo è sul serio? Indipendente da ogni altro potere dello Stato, continua l'articolo 104 della Costituzione. Ma lo è sul serio, onorevoli colleghi, signor Presidente? E, guardando al funzionamento di questo Consiglio superiore della magistratura, che è organo di autogoverno, con funzioni fondamentali nei confronti di ogni singolo giudice della Repubblica, siamo veramente, oggi, 1985, nella condizione, noi rappresentanti del popolo italiano, di dire, senza ombre e senza dubbi, senza incertezze, che abbiamo realizzato un assetto di questo cardine fondamentale dello Stato di diritto, veramente autonomo e indipendente, tale cioè da consentire poi a tutti i suoi singoli componenti di essere soggetti soltanto alla legge, così come vuole la Carta costituzionale?

Chi vi parla — ripetendo per altro concetti già espressi in altre occasioni, da questa parte politica — è convinto che così non sia; chi vi parla è convinto che il 1985 (forse perché il peggio non è mai morto) abbia segnato il punto più alto nella perversa salita che si è registrata nella sfiducia dei cittadini verso la magistratura e nello «slabbramento» all'interno della stessa, per via di quelle incrociature, di quei gruppi di potere che si sono creati e che sono, a nostro avviso — ma non soltanto a nostro avviso — alla base della crisi di credibilità e di fiducia che oggi colpisce la magistratura italiana.

Quando ci si scandalizza, come ho sentito da taluno, nella discussione odierna e in quella del luglio scorso, del fatto che si stiano facendo in quest'aula tentativi per ridurre il rischio di quella politicizzazione che proprio il disegno costituzionale voleva a tutti i costi evitare, io debbo dire che non comprendo tale stupore, se non sospettando che sia strumentale, che serva cioè soltanto a realizzare un'operazione che lasci sostanzialmente le cose come stanno: perché, come stanno andando, le cose si ritiene che vadano bene, o — con maggiore aderenza alla realtà — come stanno andando, le cose rispondono ad un determinato disegno politico. Allora, però, non si può pretendere di parlare a nome della collettività ed a tutela degli interessi generali e sarebbe più onesto ammettere che si parla a nome di un interesse di parte, pur legittimo, ma che non può in questa sede, almeno per quanto ci riguarda, trovare accoglienza.

La verità è che con questo meccanismo politico e partitico, che è alla base del sistema elettorale con cui vengono designati i componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, forse senza dolo da parte di alcuno, ma certo con una grave colpa collettiva, che prima o poi dovrà pure essere riconosciuta e sperabilmente emendata, abbiamo dato vita ad una situazione in virtù della quale ogni singolo giudice, operante nel più sperduto ufficio giudiziario della Repubblica, in un modo o nell'altro si trova ad essere

vincolato a quel Consiglio, che a sua volta è intrinsecamente collegato a certi meccanismi politici e partitici.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando la carriera, il trasferimento o la possibilità, per un magistrato, di ricevere o meno l'assegnazione di un incarico viene ad essere, sistematicamente e senza eccezioni, legata alla volontà di un organo quale il Consiglio superiore della magistratura, ebbene, la volontà del magistrato, piaccia o non piaccia, non è più né libera, né indipendente, né imparziale. Quel magistrato sa infatti che il suo avvenire, la progressione della sua carriera, i trasferimenti e l'assegnazione agli incarichi direttivi, tutto è legato ai signori del palazzo dei marescialli (un nome emblematico, per la sede in cui opera tale organo, i cui componenti hanno talvolta acquisito il profilo, come mi suggerisce un collega, di graduati di ordine inferiore). Sta di fatto che costoro hanno in mano un potere assai rilevante, tanto che anche lo sperduto magistrato di periferia, che da quell'organo dovrebbe essere tutelato, finisce per esserne invece pesantemente condizionato.

Sappiamo che i meccanismi che prevalgono, in seno al Consiglio, sono tali per cui il magistrato che di quell'organo non fa parte si sente, per una perversa reiterazione di effetti, tenuto ad osservare un atteggiamento cauto, se non, come spesso accade, disciplinato ed obbediente verso coloro che dispongono del potere reale sulla sua carriera, sulle sue possibilità di affermazione come cittadino e come magistrato. L'organo che avrebbe dovuto garantire l'autonomia e l'indipendenza del giudice è diventato, per un assurdo, incredibile e diabolico effetto, l'organo che quell'indipendenza va vanificando giorno per giorno, anzi pone nel nulla, essendo diventato esso stesso un centro di potere, che mette in condizione il singolo giudice di perdere la sua indipendenza, la sua libertà, la sua capacità di autodeterminarsi nel rispetto esclusivo della legge, senza altri condizionamenti. Ecco perché non si può sostenere, con leggerezza o superficialità, che i meccanismi elettorali

non si debbono modificare in campagna elettorale. Qualcuno ha sostenuto che, essendo la partita politica già iniziata ed essendo già intervenuto il fischio dell'arbitro, non sarebbe più possibile cambiare le regole della partita stessa.

Non credo che il Parlamento compirebbe il suo dovere di fronte al paese se in questa circostanza si riducesse a prendere atto di una situazione, a nostro giudizio, assolutamente deficitaria e gravemente lacunosa e non intervenisse per cercare di modificarla. Non vi sono ostacoli di ordine costituzionale e, a mio avviso, neppure gli ostacoli attinenti alla correttezza di rapporti tra organi costituzionali ed organi di rilevanza costituzionale qui invocati. Questa è la sede propria — non ve ne sono altre — per prendere atto con sensibilità e responsabilità dei segnali che provengono dal paese e compiere sul piano legislativo il proprio dovere, modificando ciò che va modificato.

A qualcuno piace talora avvalersi di altre sedi, giocare per linee interne, attraverso i corridoi, con operazioni di vertice che vedono poi strane dislocazioni di magistrati, ma questo qualcuno non ce lo verrebbe a dire in questa sede e comunque ciò non sottrarrebbe il Parlamento alla responsabilità di operare lì dove si rende necessario un responsabile e meditato intervento.

Per queste ragioni, in sede di esame dell'articolo 1, non possiamo che ribadire, con assoluta fermezza, la nostra convinzione che il meccanismo elettorale del Consiglio superiore della magistratura deve essere radicalmente modificato.

Parere di minoranza? Per carità, siamo abituati, direi da sempre, a rimanere minoranza su tanti argomenti, ma il parere di minoranza vale per l'opinione pubblica che segue indubbiamente tali tematiche e poi perché siamo convinti che, alla lunga, queste tesi dovranno assolutamente prevalere se si vorrà continuare a garantire ai magistrati della Repubblica italiana l'indipendenza e l'autonomia affermate nella Costituzione repubblicana.

A questo nodo non si sfugge, signor Presidente ed onorevoli colleghi. Finché i seimila magistrati italiani saranno chiamati a votare secondo schemi precostituiti creeremo politica, gruppi ed incrostazioni di potere al vertice del Consiglio superiore della magistratura e nella base della magistratura italiana, giacché le due realtà sono indissolubilmente legate fra loro.

Per quanto ci riguarda, secondo l'angolazione che ci è propria, signor Presidente, vogliamo rompere questo meccanismo. Vogliamo essere sicuri che i 20, 22 o 21 candidati eletti al Consiglio superiore della magistratura in rappresentanza dei magistrati — i cosiddetti membri togati — siano veramente indipendenti dal potere politico, giacché, tra l'altro, la stessa Costituzione affida al Parlamento la responsabilità di integrare il Consiglio per un terzo dei suoi componenti, rispetto ai due terzi eletti dai magistrati, ed in tal modo la componente politica entra legittimamente, direi a carte scoperte, senza trucchi, mistificazioni o manovre surrettizie nel Consiglio superiore della magistratura per far sentire anche in quella sede la presenza doverosa della realtà politica del paese. Ma l'altra parte, quella che rappresenta i giudici togati, coloro i quali — ripetiamolo sempre — sono soggetti soltanto alla legge, non deve essere nemmeno vulnerata, sfiorata e toccata dal dubbio, e in qualche modo legata e condizionata ai gruppi che svolgono invece, su altri versanti e su altre trincee, legittimamente il loro ruolo politico nella realtà nazionale.

È questo il tema centrale intorno al quale ruota il discorso sul Consiglio superiore della magistratura; certo, noi non ci illudiamo che in questa occasione si possa risolvere la crisi di credibilità e di fiducia che colpisce in pieno il Consiglio superiore della magistratura e, direi, la magistratura italiana nel suo complesso; ma è questo il problema con il quale prima o poi ci dovremo tutti misurare per fare in modo che — ognuno nei limiti del possibile, nei limiti di ciò che appartiene alla responsabilità e alla

forza che proviene dagli elettori — si raggiunga l'obiettivo.

Ecco perché i tentativi che sono stati portati avanti, per la verità per iniziativa di altre forze politiche in ordine ad un diverso meccanismo elettorale, non ci hanno scandalizzato, anche se personalmente non posso intonare un peana di entusiasmi. Infatti, con l'introduzione del *panachage*, è stato detto, e anche a me è capitato di dirlo, si cerca di inserire in un meccanismo acriticamente correntizio, come quello attuale, un elemento di scelta che sfugga a quegli schemi precostituiti.

Quello ora ricordato è un aspetto della realtà, mentre l'altro aspetto che va ricordato è che, per assurdo o non tanto per assurdo, con detto meccanismo ciò che si vuole colpire si accentui in maniera ancora più surrettizia. In questo modo si potrebbero porre in essere manovre, per cui oltre a giocare in casa propria si gioca anche in casa di Agramante, cioè della lista contrapposta, e si creano ulteriori meccanismi perversi di intralazzi, di operazioni non limpide, di manovre non chiare che poi potrebbero fare da supporto a quelle incrostazioni di gruppi che prima deploravamo.

Il fatto importante è che il segnale per cui così non si può più andare avanti emerge da una parte cospicua del Parlamento e da questa proposta, e se è vero che il più contiene il meno noi diciamo che possiamo anche valutarla con sufficiente interesse, almeno come elemento transitorio, per un cambiamento che auspichiamo. Noi restiamo del parere, la discussione sull'articolo 1 ci offre una legittima occasione, che sia necessario andare più avanti, che sia necessario individuare nel distretto di Corte d'appello la sede in cui, attraverso i collegi uninominali, i magistrati di quella sede, di quel distretto, eleggono il loro rappresentante nel Consiglio superiore della magistratura in base ad un rapporto diretto, di conoscenza, di stima e di considerazione, che può nascere solo dall'aver lavorato fianco a fianco in quello stesso ufficio giudiziario o comunque nell'ambito di quella Corte

d'appello e non attraverso il filtro, quanto mai discutibile, di indicazioni partitiche quali sono quelle delle correnti della magistratura.

Pensiamo che questa sia la strada da imboccare per far recuperare alla magistratura quel ruolo di indipendenza che, come ho già ricordato, la Costituzione le ha assegnato e che invece, attraverso il funzionamento del suo organo di autogoverno, per un incredibile e paradossale effetto, si è vanificato. Non c'è più nel singolo giudice l'indipendenza, perché il meccanismo che lo lega, nelle sue aspettative di vita e di carriera, al Consiglio superiore della magistratura ha fatto sì che ogni giudice della Repubblica debba pensare che la compatibilità di rapporti con il Consiglio superiore della magistratura passa attraverso un'acquiescenza, una disciplina, spesso un asservimento che non sono certo nel disegno costituzionale e che non sono certo nell'interesse della magistratura e dei cittadini, i quali della giustizia sono, in ultima analisi, i veri fruitori.

Ecco che il tema, almeno a nostro avviso, è diventato estremamente importante. Certo, esistono le urgenze che nascono dal fatto che i termini stanno per scadere; ma mi pare che, da questo punto di vista, e salvo vicende politiche (che sfuggono, evidentemente, al tema oggi in discussione ed anche al personaggio che in questo momento sta parlando), che potrebbero travolgere un po' tutti i nostri lavori parlamentari, possiamo prevedere che entro questa settimana la Camera licenzierà il testo. Noi però, senza concedere nulla, neanche in termini di tempo, faremo fino in fondo il nostro dovere di oppositori. Attraverso tutti gli emendamenti che abbiamo presentato, in particolare sull'articolo 1, pensiamo che la nostra battaglia di principio sarà portata fino in fondo. Siamo convinti, e certo non siamo i soli, che tutto quanto si fa in questa sede, attraverso il responsabile lavoro di legislatori, per assicurare, incentivare e garantire permanentemente l'indipendenza della magistratura — voglio dirlo ancora una volta con serenità e con

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

fermezza — sia nell'interesse autentico del popolo italiano (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO MACIS.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, le proposte emendative presentate dal gruppo comunista tendono a dare una trasparenza maggiore di quella attuale ed un'efficienza superiore a quella oggi possibile al Consiglio superiore della magistratura. Queste proposte sono contenute in articoli aggiuntivi al primo, e tendono tutte a mettere l'organo di autogoverno nelle condizioni migliori perché possa adempiere al suo compito istituzionale; intendono cioè creare tutte le opportunità perché il Consiglio superiore, superando le contraddizioni e le difficoltà che finora ci sono state, possa sempre meglio e appieno esercitare la funzione che gli è assegnata dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. Richiamerò queste nostre proposte, molto brevemente, anche perché, data l'ora, non vorrei utilizzare tutto il tempo a mia disposizione.

Nella direzione che ho indicato si muovono i nostri emendamenti, che tendono a garantire la pubblicità delle sedute del Consiglio superiore della magistratura. In questo modo (e mi sembra che su questo punto in Commissione si sia raggiunta un'intesa su basi ragionevoli) non si fa altro che sancire quella che è diventata ormai una prassi, a partire da questo Consiglio; una prassi che, a nostro avviso, ha conferito autorevolezza a quest'organo, gli ha consentito di superare un momento di estrema difficoltà, gli ha permesso di respingere gli attacchi che cercavano di minarne la credibilità e la stessa possibilità di operare.

Crediamo, quindi, che la regola, che l'attuale Consiglio si è data, di operare attraverso sedute pubbliche debba essere mantenuta mediante una previsione legislativa. Riteniamo che una norma analoga, seppure con le cautele che possono essere prese per ragioni di riservatezza e

di ordine pubblico, che potrebbero indurre anche ed altra decisione, debba essere applicata per il dibattimento dinanzi alla sezione disciplinare.

Si tratta di due norme importanti sulle quali vi è consenso. Analogamente mi pare si sia registrato un consistente accordo sulla organizzazione dell'ufficio di segreteria. Colloco tali norme nell'ambito della chiarezza e della trasparenza del lavoro del Consiglio superiore più che in quello dell'efficienza. Si tratta, infatti, di norme di comportamento tendenti ad evitare che attorno al Consiglio superiore si coagulino posizioni ed incrostazioni di potere e che gli uffici che devono servire da supporto alla sua attività diventino, per l'appunto, centri di potere.

In questo senso, credo che il limite di cinque anni per prestare il servizio presso il Consiglio sia una regola molto opportuna. D'altra parte, il divieto incrociato di poter essere destinati all'ufficio di segreteria e dei componenti di questa di poter essere candidati (in altri termini, la sanzione della ineleggibilità) è anch'essa norma che cerca di delineare una figura ed una sfera di intervento a livello di supporto burocratico-amministrativo del tutto indipendente e transitoria, assicurata ai magistrati ma con minori possibilità di collegamenti e di intrecci che potrebbero essere abbastanza pericolosi ed ambigui.

Passando ad un gruppo di emendamenti che ha trovato resistenza ed anche opposizione in Commissione, in particolare da parte del Governo, desidero sottolineare che, a mio avviso, nello stesso ambito della trasparenza e della correttezza istituzionale si muovono le nostre proposte sulla forma degli atti del Consiglio, sulla possibilità che si possa avvalere dell'attività dell'Avvocatura dello Stato quando è chiamato in giudizio e quelle sul gravame contro i provvedimenti del Consiglio stesso.

Per quanto riguarda la forma degli atti, l'opposizione è stata netta. Si è ritenuto che gli atti debbano mantenere la forma attuale e non assumere quella da noi proposta, cioè quella del decreto del vicepre-

sidente del Consiglio là dove la legge non preveda che la forma debba essere quella del decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal ministro di grazia e giustizia.

Dicevo che l'intensità dell'opposizione è stata almeno pari a quella registratasi nei confronti di quelle proposte che, a nostro parere, si muovevano e si muovono nel senso di garantire una maggiore efficienza e una migliore capacità di intervento all'organo di autogoverno, che sono le proposte dell'ispettorato e della scuola.

Su di esse non insisterò molto, anche perché sulla proposta dell'ispettorato si è soffermato il collega Trabacchi, che è intervenuto prima. In ogni caso, sia per quanto riguarda la forma degli atti, sia per quanto attiene all'istituzione di un ispettorato apposito, che sia strumento esclusivo del Consiglio superiore, ci muoviamo nell'ambito di un completamento del disegno costituzionale, e non di proposte eversive dell'ordine istituzionale, che avrebbero quasi di mira lo scardinamento dell'attuale assetto, ed in particolare del Ministero di grazia e giustizia.

Non dimentichiamo che il ministro di grazia e giustizia non ha soltanto il compito di garantire l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, che è già compito fondamentale, né che questo compito gli è assegnato dalla Carta costituzionale assieme a quelli derivanti dall'esercizio dell'azione disciplinare e dalla possibilità di intervento nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di compiti non di mero sussidio o di semplice intendenza al servizio dell'organo di autogoverno e dell'ordine della magistratura, ma che presuppongono funzioni proprie, estremamente penetranti, che consentono perciò un intervento da parte dell'esecutivo, pur nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza, nella vita dell'ordine giudiziario.

Non pensiamo, tuttavia, che l'istituzione di un ispettorato, che consenta all'organo di autogoverno di muoversi in maniera autonoma, in qualche modo

faccia venir meno le competenze proprie del ministro; né pensiamo che vengano minate le possibilità di intervento sulla vita dell'ordine giudiziario da parte dell'esecutivo. Crediamo, invece, che queste proposte, così come quelle della scuola, tendano ad attribuire alla funzione dell'autogoverno non soltanto il compito dell'assegnazione degli incarichi direttivi o quello relativo alle decisioni sui procedimenti disciplinari, ma anche la capacità di intervenire e di organizzare in maniera autonoma, nell'ambito delle competenze proprie, anche la vita dell'ordine giudiziario.

Per esempio, penso al problema della professionalità dei magistrati, che è oggetto di dibattiti, di convegni e di polemiche. Vi è, da parte della magistratura innanzi tutto, la richiesta di intervenire per assicurare una maggiore professionalità ed una preparazione molto più pregnante di quella attuale, cioè un sostanziale superamento dell'attuale metodo di selezione dei magistrati; inoltre, si sente la necessità di istituire controlli sulla professionalità che siano successivi all'accesso. Anche la «commissione Mirabelli» (nominata dal ministro di grazia e giustizia) ha avanzato la proposta di istituire una scuola che dovrebbe agevolare l'ingresso in magistratura dell'uditore giudiziario e consentirgli di affiancare un effettivo tirocinio alla preparazione teorica.

Del resto, mi chiedo come sia possibile prevedere che una tale scuola possa funzionare al di fuori del Consiglio superiore, certo prevedendo determinate forme di intervento dell'esecutivo ed una regolamentazione che garantisca la possibilità di raggiungere veramente le finalità che con la scuola ci si prefigge. Ad ogni modo, lo ripeto e vorrei eventualmente essere convinto del contrario, non vedo proprio come questa scuola possa provare una adeguata collocazione al di fuori del Consiglio superiore e di quello stesso ordine giudiziario che vuole farsi carico della preparazione dei nuovi magistrati.

Ho così illustrato in maniera molto schematica, quasi per semplici titoli, le proposte con le quali noi abbiamo inteso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

creare i presupposti per un rafforzamento dell'organo di autogoverno della magistratura. Ci rendiamo naturalmente conto delle difficoltà che ostano ad un accoglimento di tutte queste proposte; così come ci rendiamo conto della necessità di discutere ancora su alcune di esse e di meditarle prima che possano eventualmente tradursi in norma operativa ma anche prima di essere definitivamente accantonate. Si tratta in ogni caso di proposte (quelle relative alla forma degli atti, all'intervento nei giudizi, all'ispettorato e soprattutto alla scuola) che non meritano di essere accantonate senza questa particolare riflessione.

Nel corso dei lunghi mesi in cui questo ramo del Parlamento è stato impegnato nell'esame del provvedimento che stiamo discutendo, noi abbiamo ripetutamente manifestato la nostra disponibilità non solo al dialogo e al confronto, ma anche ad una eventuale pausa di riflessione, nel caso che le nostre proposte fossero giudicate non ancora mature, bisognose di un ulteriore vaglio e di un confronto con indicazioni e soluzioni diverse. Rimane il fatto che i problemi da affrontare sono reali ed hanno bisogno (soprattutto nel caso dell'ispettorato e della scuola) di una risposta conclusiva, se veramente si vuole fare qualche cosa per lo spinoso tema della professionalità del magistrato. E una tale risposta non può arrivare solo in sede di discussione, deve tradursi in decisione operativa.

Noi abbiamo anche manifestato la nostra disponibilità a ritirare questo gruppo di emendamenti. Non abbiamo mai dimenticato, e tanto meno dimentichiamo oggi, che questo intervento legislativo deriva dalla necessità di adeguare la norma vigente alla sentenza della Corte costituzionale. Chiedo scusa se lo ripeto ancora una volta, visto che questo è diventato quasi un luogo comune del nostro dibattito. È però un fatto che da questo intento originario ci siamo via via allontanati, e continuiamo ancora oggi, 16 ottobre, ad allontanarci, almeno stando agli ultimi emendamenti presentati dalla maggioranza, emendamenti che ci mostrano una

dissolvenza sempre più veloce dagli scopi che ci si era prefissi all'inizio. Riteniamo che l'intento fondamentale dell'intervento legislativo dovesse essere e — oso dire — debba essere, e voglio illudermi che così sia, quello di garantire il corretto svolgimento delle elezioni dell'organo di autogoverno della magistratura, non altro. Per questa ragione, colleghi, signor ministro, noi siamo giunti anche ad astenerci in sede di votazione del decreto-legge di proroga della data di convocazione delle elezioni; e ciò proprio per garantire il corretto funzionamento dell'organo e per non delegittimarne l'azione. Ci siamo comportati in tal modo affinché si procedesse e si proceda lungo una strada di estrema chiarezza.

Credo che ci siamo comportati con grande senso di responsabilità. E credo che questa mia affermazione non possa essere considerata come viziata da spirito di parte, perché, onestamente, ad un partito di opposizione penso non si possa chiedere di più o un diverso comportamento nella situazione esistente.

Il nostro parere, inoltre, lo dico sommessamente e ben consapevole che anche questa potrebbe essere un'opinione dettata dalla mia collocazione politica, è che non tutti si siano comportati nello stesso modo. Non voglio riprendere la polemica sul *panachage*, né riproporre l'argomento addotto da tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito di questa mattina, circa la correttezza o meno di un intervento sulle regole del gioco, quando ormai la partita è cominciata. Ed è veramente singolare che ad avanzare certe proposte siano proprio i colleghi radicali che hanno coniato questa espressione.

Il problema è che si interviene con proposte di modifica che non solo si distaccano dall'ipotesi della necessità di procedere ad un adeguamento del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura al dettato della Corte costituzionale, ma configurano un nuovo sistema elettorale; ciò tanto in base alla proposta dei colleghi del gruppo radicale, quanto in base a quella della maggioranza. Dico

della maggioranza, ben sapendo che gli emendamenti sono stati firmati soltanto dai colleghi di due gruppi ad essa appartenenti, per il fatto che le proposte sono state fatte proprie sia dal relatore sia dagli altri gruppi della maggioranza, mentre il Governo si è rimesso ad un Comitato dei nove orientatosi in tal senso.

Intendiamoci, non voglio demonizzare nessuna di queste proposte, che può darsi prevedano davvero il meccanismo elettorale migliore per il Consiglio superiore della magistratura, essendo possibile che si tratti di proposte risolutive dei problemi che hanno mosso tutti ad avanzare soluzioni di modifica e la cui analisi ci ha impegnato nel dibattito di questi giorni. Ma davvero noi, a distanza di due mesi dalle elezioni, possiamo pensare di introdurre queste modifiche? Vi è davvero qualcuno che pensa — il relatore si è dichiarato favorevole a tali proposte — che il Parlamento della Repubblica italiana possa liquidare, nel giro non dico di due giorni, ma di due settimane o di due mesi, proposte di questo genere? Non deve forse, come è suo dovere, soffermarsi nell'esame di tali proposte al fine di avere davanti a sé l'intero ventaglio delle posizioni di ciascuna parte politica: del gruppo missino, del gruppo radicale, di quello liberale, di quelli della maggioranza? A questo punto non sappiamo se le varie proposte di *panachage* saranno mantenute autonomamente o se invece saranno assorbite dalla proposta di *panachage* «galattico» dei colleghi Cifarelli, Bozzi e Battaglia. Credo che la risposta sia intuibile in quanto la domanda era anche retorica, perché siamo tutti parlamentari e sappiamo quali sono i compiti ed i doveri del Parlamento quando ci si trova di fronte a proposte di questo tipo che interessano la formazione di un organo di rilevanza costituzionale.

Vorrei concludere il mio intervento chiedendo al Governo qual è la sua posizione di fronte a questo quadro di atteggiamenti. Davvero si preoccupa di garan-

tire lo svolgimento delle elezioni, oppure prepara un semplice decreto-legge di proroga? Qual è la posizione dell'esecutivo non soltanto su queste proposte, ma sulla necessità che la situazione attuale di *impasse*, nella quale si trova il Parlamento, si blocchi, superando questo motivo di contrasto e garantendo, nel contempo, la possibilità che si vada verso l'elezione del nuovo Consiglio superiore della magistratura? Ritengo che una risposta a questi miei quesiti possa venire durante la discussione dell'articolo 1 che contiene arricchimenti più importanti alla attuale legge che regola le funzioni del Consiglio superiore della magistratura. Da parte nostra ci siamo mossi nel senso di esaltare e di rispettare la funzione dell'organo di autogoverno e, quindi, l'indipendenza della magistratura che è regolata da meccanismi istituzionali molto rigorosi i quali devono garantire la possibilità di un equilibrio tra i diversi poteri dello Stato. L'indipendenza deriva dalla possibilità di bilanciamento dei poteri e tale bilanciamento viene meno allorché si sceglie di percorrere una strada diversa, cioè quella degli interventi traumatici, come è stato suggerito da certe parti della Camera, quando ci si muove cioè sulla strada della conflittualità aperta verso un ordine, verso un potere dello Stato.

Credo che in questo caso si debba anche avvertire il pericolo di una crisi istituzionale che può sorgere tra i diversi poteri dello Stato. Di questo pericolo, indipendentemente dalle posizioni che possono essere diversificate, dobbiamo tutti quanti farci carico al fine di trovare una soluzione ai problemi esistenti nell'ambito della magistratura, e che nessuno nega, ma che certamente non possono essere superati solo dalla legge per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. Forse dovremo ricordarci a questo punto che è nostro compito approvare una legge che regoli l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e non affrontare e risanare tutti i mali che vi sono nel mondo della giustizia.

Di questo forse dovrebbero ricordarsi i

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

---

colleghi della maggioranza, e lo stesso Governo, nel difendere le proprie scelte iniziali con maggiore convinzione di quanto abbia fatto sinora. Da parte nostra continueremo a comportarci con il senso di responsabilità credo, che, debba caratterizzare qualsiasi forza politica quando è in gioco un problema che va al di là dei semplici rapporti di potere tra gruppi politici e che investe gli assetti della nostra Repubblica e coinvolge i rapporti tra gli organi costituzionali.

Con questo senso di responsabilità continueremo a muoverci; anche però con estrema chiarezza, con estrema trasparenza di comportamenti, così come ci auguriamo avvenga da parte delle altre parti politiche (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Il seguito degli interventi sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti, degli articoli aggiuntivi e dei subemendamenti presentati è rinviato alla seduta pomeridiana.

**La seduta termina alle 13,25.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
DOTT. MARIO CORSO*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 15,40.*

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1985

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma